SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 giugno 2004, n. **177.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador (qui di seguito denominati le Parti Contraenti);

Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

e

Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, e dall'ordinamento giuridico di riferimento.
   Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:
   a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem, purché siano relativi ad un investimento, compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
   b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
   c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonché i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
   d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreto commerciale, ditta e avviamento;

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; e

f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza.

2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.

3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di una o dell'altra Parte Contraente.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente la sede principale nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

5. Per "introiti" si intendono gli ammontari derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici e spettanze diverse, nonché qualsiasi pagamento in natura, come, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli, altri prodotti o bestiame.

6. Per "territorio" si intendono oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.

7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte (o le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte concernente un investimento.

8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione più favorita.

9. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 2
Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio.

2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1.

3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

ARTICOLO 3
Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Stati Terzi.

2. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, si applicherà il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad una Unione Doganale od Economica, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad Accordi regionali o sub-regionali, ad un Accordo economico multilaterale internazionale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4
Risarcimento per danni o perdite

Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti che subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti

analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito offrirà adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili e avranno luogo senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla legislazione nazionale o locale, ovvero da regolamenti e sentenze emessi da corti o tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto" direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.
In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verrà calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.
Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sarà quello prevalente del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici.

4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o analogo evento sia una società a capitale straniero, alla valutazione della quota dell'investitore, effettuata nella valuta dell'investimento non inferiore al valore iniziale, verranno aggiunti gli aumenti di capitale e la rivalutazione del capitale, gli utili non distribuiti ed i fondi di riserva, e detratti il valore delle riduzioni e le perdite del capitale.

5. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta è - o resta - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

6. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro due mesi.

7. Il risarcimento comprenderà gli interessi calcolati all'EURIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento.

8. Un cittadino o una società di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, avrà diritto all'immediato esame da parte delle autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonché al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse.

9. In mancanza di un accordo fra l'investitore e l'autorità competente, l'ammontare del risarcimento verrà definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento sarà liberamente trasferibile.

10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.

11. Se, dopo l'esproprio, il bene in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, per la relativa finalità pubblica, il proprietario, o i suoi aventi causa, avranno diritto a riacquistare il bene.
Il prezzo sarà determinato con riferimento alla data in cui è stata operata la retrocessione, adottando gli stessi criteri di valutazione con i quali si è proceduto a determinare l'indennità di esproprio secondo il paragrafo 3 del presente Articolo.

ARTICOLO 6

Rimpatrio di capitali, profitti e retribuzioni

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile, senza indebito ritardo, quanto segue:
a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti;
b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi qualora più favorevole.

ARTICOLO 7
Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tale investitore in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscerà la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8
Modalità dei trasferimenti

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali e saranno effettuati in valuta convertibile. Tali trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicato alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 5, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 9
Composizione di controversie tra investitori e parti contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole, previa comunicazione scritta.

2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entità di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicherà la procedura in esso prevista.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle:
   a) alla Corte o Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
   b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), e la Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato;

c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finché tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

ARTICOLO 10
Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti

Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.

Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno Stato Terzo quale Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale.
Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11
Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12
Applicazione di disposizioni varie

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi d'investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole. Nel caso in cui la Parte Contraente ospitante non abbia applicato tale trattamento, in conformità con quanto sopra specificato, e l'investitore di conseguenza ne subisca un danno, egli avrà diritto al risarcimento di detti danni, in base alle disposizioni dell'Articolo 4.

3. Dopo la data in cui l'investimento è stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente che regolamenta direttamente o indirettamente l'investimento non sarà applicata retroattivamente e l'investimento effettuato in conformità al presente Accordo sarà di conseguenza protetto.

ARTICOLO 13
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

ARTICOLO 14
Durata e Scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13, e resterà in vigore per ulteriori periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al precedente punto 1, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 25 Ottobre 2001, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese ambedue i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza d'interpretazione farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
DELL'ECUADOR
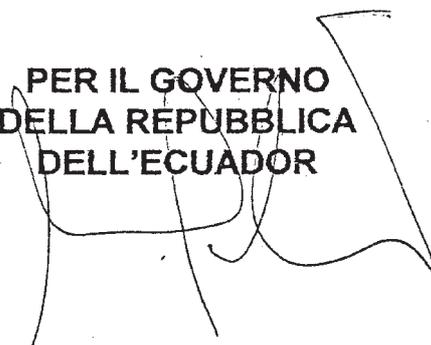
PROTOCOLLO

Nel firmare l'accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e la protezione degli investimenti le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

1. Disposizioni generali

Il presente Accordo e tutte le sue clausole relative agli "Investimenti" si applicano altresì alle seguenti attività connesse agli investimenti:

organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e disponibilità di società, filiali, agenzie, uffici, fabbriche o altre strutture per la gestione degli affari; conclusione, adempimento e esecuzione di contratti; acquisizione, utilizzo, protezione e disponibilità di proprietà di qualunque tipo ivi inclusi la proprietà intellettuale; assunzione di prestiti; acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie e di altri titoli; e acquisto di valuta per importazioni.

Le "attività connesse" comprendono altresì, inter alia:

I) la concessione di franchigie o diritti su licenza;

II) i proventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi e altri benestare necessari per lo svolgimento di attività commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti;

III) accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, ai mercati di crediti e valutari;

IV) accesso a fondi conservati in istituti finanziari;

V) importazione e installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività aziendali, come, ma non esclusivamente, attrezzature per ufficio e automobili, e l'esportazione di dette attrezzature e automobili;

VI) la diffusione di informazioni commerciali;

VII) lo svolgimento di studi di mercato;

VIII) la nomina di rappresentanti commerciali, come agenti, consulenti e distributori (come mediatori nella distribuzione di merci non da loro stessi prodotte), il loro servizio in tali qualità e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali;

IX) la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni o pubblicità e contatti diretti con individui e compagnie;

X) pagamenti per beni e servizi in valuta locale; e

XI) servizi di leasing resi nel o verso il territorio delle Parti Contraenti.

2. Con riferimento all'art. 2

a) Nella prospettiva della risoluzione delle controversie una data misura può essere considerata arbitraria o discriminatoria malgrado una delle Parti in disputa abbia avuto o esercitato l'opportunità di riesame di tale misura da parte delle Corti e Tribunali amministrativi di una Parte Contraente.

b) Ciascuna Parte Contraente potrà stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nel proprio territorio, un accordo di investimento che regolerà gli specifici aspetti legali connessi all'investimento in questione.

c) Nessuna delle Parti Contraenti porrà alcuna condizione per l'avvio, lo sviluppo o il prosieguo dell'investimento, che possa implicare l'assunzione o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali, o che specifichi che le merci devono essere procurate localmente, o altre simili condizioni.

d) I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione a un investimento in base al presente accordo avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali.

e) Ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti sarà consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio dell'altra Parte al fine di costituire, sviluppare, gestire o fornire consulenze sulle attività collegate ad un investimento per il quale essi, o una Compagnia della prima Parte contraente che li impiega, hanno impegnato o stanno per impegnare una ingente quota di capitale o simili eventualità.

f) Alle Compagnie legalmente costituite secondo le vigenti leggi o regolamenti di una delle Parti Contraenti e che sono di proprietà o controllate dall'altra Parte Contraente sarà permesso di impiegare personale direttivo d'alto livello da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.

3. Con riferimento all'art. 3:

a) Tutte le attività riguardanti l'acquisto, la vendita e il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonché ogni altra operazione ad esse relativa e comunque connessa ad attività imprenditoriale ai sensi del presente Accordo, godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attività ed iniziative di cittadini residenti o di investitori di ogni altro Paese Terzo.

b) Ciascuna Parte Contraente regolerà, secondo le proprie leggi e regolamenti e quanto più favorevolmente possibile, i problemi relativi a entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei membri delle loro famiglie, che effettuino attività collegate agli investimenti di cui al presente Accordo.

4. Con riferimento all'art. 5

Sarà considerata quale nazionalizzazione e espropriazione di un investitore di una delle Parti Contraenti un provvedimento di nazionalizzazione o espropriazione di beni o diritti appartenenti a una compagnia controllata dall'investitore così come la sottrazione alla compagnia di risorse finanziarie o altri beni che creano ostacoli alle attività o in altro modo pregiudichino sostanzialmente il valore degli stessi o imponendo un carico fiscale che possa avere un effetto equivalente ad una nazionalizzazione o espropriazione.

5. In riferimento all'Articolo 9:

Ai sensi dell'art. 9 (3) (b) l'arbitrato si svolgerà in conformità ai criteri arbitrali standard della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), di cui alla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvederà nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sarà Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa.

b) Nel pronunciare la sua decisione il Tribunale arbitrale applicherà in ogni caso anche le disposizioni del presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.
Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità delle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parte.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Roma il 25 ottobre 2001, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese ambedue i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza d'interpretazione farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
DELL'ECUADOR

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Ecuador (hereafter referred to as the Contracting Parties),

Desiring to establish favourable conditions for improved economic co-operation between the two Countries, and especially in relation to capital investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

and

Acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investment, based on international Agreements, will contribute to stimulating business ventures, which foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby have agreed as follows:

ARTICLE 1
Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall be construed to mean any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that Party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework.
   Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular, but not exclusively:

   a) movable and immovable property and any ownership right in rem, including real guarantee rights on property of a Third Party, to the extent that it can be invested;
   b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;
   c) credits for sums of money or any service right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;

d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, Know-how, trade secrets, trade names and goodwill;

e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources; and

f) any increases in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" shall be construed to mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries, affiliates and branches controlled in anyway by the above natural and legal persons.

3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.

4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.

5. The term "income" shall be construed to mean the money accruing to an investment, including in particular profits or interests, interest income, capital gains, dividends, royalties or payments for assistance, technical services and others as well as any considerations in kind such as, but not exclusively, raw materials, produce, products or live-stock.

6. The term "territory" shall be construed to mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, under international law.

7. "Investment agreement" means an agreement between a Party (or its agencies or instrumentalities) and an investor of the other Party concerning an investment.

8. "Non-discriminatory treatment" means treatment that is at least as favourable as the better of national treatment or most-favoured-nation treatment.

9. "Right of access" means the right to be admitted to carry out investment in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 2
Promotion and protection of investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory.

2. Investors of one of the Contracting Parties shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party, not less favourable than the one granted as per Article 3.1.

3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as companies and enterprises in which these investments have been effected, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

4. Each Contracting Party shall create and maintain, in its Territory a legal framework apt to guarantee to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

ARTICLE 3
National treatment and the most favoured nation clause

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.

2. In case, from the legislation of one of the Contracting Parties, or from the international obligations in force or that may come into force for the future for one of the Contracting Parties, should come out a legal framework according to which the investors of the other Contracting Party would be granted a more favourable treatment than the one foreseen in this Agreement, the treatment granted to the investors of such other Parties will apply also for the outstanding relationships.

3. The provisions under point 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or sub-regional Agreement, of an international multilateral economic Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross border trade.

ARTICLE 4
Compensation for damage or losses

1. Should investors of one of the Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages, irrespective whether such losses or damages have been caused by governmental forces or other subjects. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.
The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable then investors of Third States.

ARTICLE 5
Nationalisation or expropriation

I. The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, save where specifically provided by current, national or local, legislation or regulations and orders handed down by courts or Tribunals having jurisdiction.

2. Investments of investors of one of the Contracting Parties shall not be, "de jure" or "de facto", directly or indirectly, nationalised, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.

3. The just compensation shall be established on the basis of real international markets values immediately prior to the moment in which the decision to nationalise or expropriate is announced or made public.
In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor during the nationalisation, or expropriation procedure, compensation shall be based on the same reference parameters, and exchange rates, taken into account in the documents for the constitution of the investment.
The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the nationalisation or expropriation has been announced or made public.

4. Without restricting the scope of the above paragraph, in case that the object of nationalisation, expropriation, or similar, is a company with foreign capital, the evaluation of the share of the investor will be, in the currency of the investment not lower than the starting value, increased by capital increases and revaluation of capital, undistributed profits and reserve funds, and diminished by the value of capital reductions and losses.

5. Compensation will be considered as actual if it will have been paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in as much as such currency is - or remains - convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor.

6. Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay and, in any case, within two months.

7. Compensation shall include interests calculated on a six months EURIBOR basis from the date of nationalisation or expropriation to the date of payment.

8. A national or company of either Contracting Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall have a right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Party to determine whether any such expropriation has occurred and, if so, whether such expropriation, and any compensation thereof, conforms to the principles of international law, and to decide all other matters relating thereto.

9. In the absence of an agreement between the investor and the responsible authority, the amount of compensation will be established according to the procedures for disputes resolution as per Article 9 of this Agreement. Compensation will be freely transferable.

10. The provisions of paragraph 2. of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up, the proceeds of liquidation.

11. If after the expropriation, the expropriated investment does not serve the anticipated purpose, wholly or partially, the former owner or his (or its) assignees shall be entitled to repurchase it. The price of such expropriated investment shall be calculated with reference to the date in which the repurchasing takes place, adopting the same valuation criteria taken into account when calculating the compensation referred to in paragraph 3 of this Article.

ARTICLE 6
Repatriation of capital, profits and income

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that the investors of the other may transfer the following abroad, without undue delay, in any convertible currency:
   a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investment;
   b) the net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;
   c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
   d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests;

e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.

2. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

ARTICLE 7
Subrogation

In the event that one Contracting Party or an Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting Party. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution by virtue of this assignment, the provisions of Article 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

ARTICLE 8
Transfer procedures

1. The transfers referred to in Article 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months after all fiscal obligations have been met, and shall be made in a convertible currency. All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, with the exception of the provisions under point 3 of article 5 concerning the exchange rate applicable in case of nationalisation or expropriation.

2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

ARTICLE 9
Settlement of disputes between investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible, previous written application.

2. In case the Investor and one entity of one of the Parties have stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.

3. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months of the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:
   a) the Contracting Party's Court or Tribunal having territorial jurisdiction;
   b) an ad hoc Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL); and the host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration.
   c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of I8 March, 1965, on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, if or as soon as both the Contracting Parties have acceded to it.

4. Both Contracting Parties shall refrain for negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration or judicial procedures underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

ARTICLE 10
Settlement of disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months of the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall than choose a national of a Third State to serve as a President. The President shall be appointed within three months of the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the

appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitrator and of their representative at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.
The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

ARTICLE 11
Relations between governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

ARTICLE 12
Application of other provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorisations or agreement, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.
In case the host Contracting Party has not applied such treatment, in conformity with the above, and the investor suffers a damage as a consequence thereof, the investors shall be entitled to a compensation of such damages in conformity with Article 4.

3. After the date when the investment has been made, any substantial modification in the legislation of the Contracting Parties regulating directly or indirectly the investment shall not be applied retroactively and the investment made under this Agreement shall therefore be protected.

ARTICLE 13
Entry into Force

The present Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last notification by which the two Contracting Parties inform each other of the fulfilment of the respective domestic procedures.

ARTICLE 14
Duration and expiry

1. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years from the date of the notification under Article 13 and shall remain in force for further periods of 5 years thereafter, save if one of the two Contracting Parties withdraws in writing by not later than one year before its expiry date.

2. In the case of investments effected prior to the expiry dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles 1 to 12 shall remain effective for a further five years after the aforementioned dates.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE AT Rome, this October the day of 25, two thousand and one, in two originals, each in Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic.
In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR
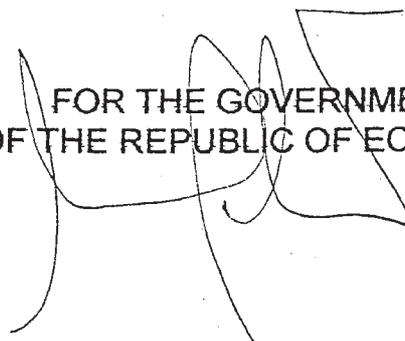
PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and th Government of the Republic of Ecuador on the Promotion and Protection of investments, th Contracting Parties also agreed to the following clauses, which shall be deemed to form a integral part of the Agreement.

1. General Provision

This Agreement and all provisions thereof referred to "investments" apply as we to the following associated activities:

the organisation, control, operation, maintenance and disposition of companies branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business the making, performance and enforcement of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of exchange for imports.

"Associated activities" also include, inter alia:

I) the granting of franchises or rights under licenses;

II) the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity which shall in any event be issued expeditiously, as provided for in the legislation of the Contracting Parties;

III) access to financial institutions in any currency, and to credits and currency markets;

IV) access to funds held in financial institutions;

V) the importation and installation of equipment necessary for the normal conduct of business affairs, including, but not limited to, office equipment and automobiles, and the export of any equipment and automobiles so imported;

VI) the dissemination of commercial information;

VII) the conduct of market studies;

VIII) the appointment of commercial representatives, including agents, consultants and distributors (i.e., mediators in the distribution of products which the themselves did not produce), and the serving as the same, and the participation in trade fairs and other promotional events;

IX) the marketing of goods and services, including through internal distribution and marketing systems, as well as by advertising and direct contact with nationals and companies;

X) payment for goods and services in local currency; and

XI) leasing services rendered in or to the territory of the Contracting Parties.

2. With reference to Article 2

a) For purposes of dispute resolution a particular measure may be found to be arbitrary discriminatory notwithstanding the fact that a party to a dispute has had or exercised the opportunity to review such measure in the Courts or Administrative Tribunals of one Contracting Party.

b) The Contracting Parties may stipulate with investors of the other Contracting Parties who carry out investment of national interest in the territory of the Contracting Parties an investment agreement, which will govern the specific legal relationship related to said investment.

c) Neither of the Contracting Parties will set any conditions for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.

d) The citizens of either Contracting Party authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment as per this Agreement, shall have the right to adequate working conditions for the carrying out of their professional activities.

e) Nationals of either Contracting Party shall be permitted to enter and to remain in the territory of the other Contracting Party for the purpose of establishing, developing administering, or advising on the operation of an investment to which they, or company of the first Contracting Party that employs them, have committed or are in the process of committing a substantial amount of capital or other reasons.

f) Companies which are legally constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party and which are owned or controlled by the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality.

3. With reference to Article 3

a) All the activities relating to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and somehow linked to entrepreneurial activities under this Agreement shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, no less favourab treatment than that accorded to similar activities and initiatives taken by resident nationals or investors of a Third Country.

b) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall govern as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party, and members of their families performing activities related to investments under this Agreement.

4. With reference to Article 5

It will be considered as nationalisation or expropriation of an investor of one of the Contracting Parties, a measure of nationalisation or expropriation of goods or rights belonging to a company controlled by the investor, as well as substracting from the company financial resources or other assets, creating obstacles to the activities or otherwise substantially prejudice the value of the same or imposing a tax treatment which could have an effect equivalent to a nationalisation or expropriation.

5. With reference to Article 9

Under Article 9 (3) (b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), as lay down in the UN General Assembly Resolution 31/98 of December 15, 1976 as well as pursuant to the following provisions:

a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.
The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.

b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognised by the two Contracting Parties.
The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislation, in compliance with the relevant International Conventions they are parties to.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

DONE AT Rome, this october the day of 25, two thousand and one, in two originals, each in Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic.
In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR
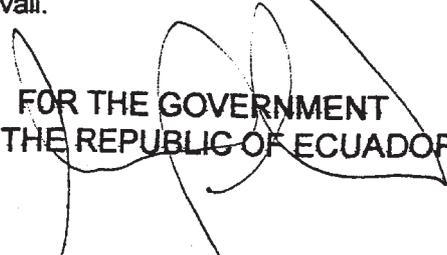
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4323):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 1º ottobre 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 ottobre 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 4 novembre 2003, 28 gennaio 2004 e 4 febbraio 2004.

Esaminato in aula l'8 marzo 2004 e approvato il 16 marzo 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2842):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 marzo 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 aprile 2004 e 5 maggio 2004.

Relazione scritta presentata il 10 maggio 2004 (atto n. 2842/A relatore sen. BONFIETTI).

Esaminato in aula e approvato il 16 giugno 2004.

04G0206

LEGGE 14 luglio 2004, n. **178.**

Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione

1. Ai fini della presente legge, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR», si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.

Art. 2.

Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate

1. In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilità e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale, le Forze armate italiane sono autorizzate ad impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.

2. L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'ENAV S.p.a., per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo.

3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo.

4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.

Art. 3.

Identificazione e regime amministrativo degli APR in dotazione alle Forze armate

1. Gli APR in dotazione alle Forze armate sono identificati dal contrassegno di nazionalità e da un codice assegnato dalla direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa, previo accertamento della rispondenza degli aeromobili ai requisiti tecnici contrattualmente definiti sulla base delle esigenze operative. La medesima direzione generale predispone un apposito elenco dei codici assegnati.

2. Ai fini del regime amministrativo e della navigazione aerea, gli APR in dotazione alle Forze armate sono considerati aeromobili militari.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4414):

Presentato dal Ministro della difesa (MARTINO) il 23 ottobre 2003.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 17 novembre 2003 con pareri delle commissioni I, III, V e IX.

Esaminato dalla commissione il 4, 9 e 10 dicembre 2003 ed il 28 gennaio 2004.

Esaminato in aula il 19 aprile 2004 e approvato il 21 aprile 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2906):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa) in sede deliberante il 26 aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 12 maggio 2004 e approvato, il 30 giugno 2004.

04G0214

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. **179.**

Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001;

Vista la legge 12 ottobre 1982, n. 753, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 25 luglio 2003, recante approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2003;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 15 gennaio 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Per «miele» si intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

2. Principali varietà di miele sono:

a) secondo l'origine:

1) miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto dal nettare di piante;

2) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (Hemiptera), che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante;

b) secondo il metodo di produzione o di estrazione:

1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli, successivamente opercolati, di favi da esse appena costruiti o costruiti a partire da sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi;

2) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;

3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;

4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;

5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45 ºC;

6) miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.

3. Il miele per uso industriale è il miele che è adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e che può:

a) avere un gusto o un odore anomali;

b) avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente;

c) essere stato surriscaldato.

Art. 2.

1. Il miele deve soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato.

Art. 3.

1. Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.

2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni:

a) la denominazione di vendita «miele» è riservata al miele definito nell'articolo 1, comma 1, ed è utilizzata nel commercio per designare tale prodotto;

b) la denominazione di vendita di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione di vendita «miele», ad eccezione del miele filtrato, del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale;

c) il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di vendita, la menzione «destinato solo alla preparazione di cibi cotti»;

d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:

1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche;

2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;

3) a criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria;

e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto può essere designato con il solo termine «miele» nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale;

f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto. Tuttavia, se il miele è originario di più Stati membri o Paesi terzi l'indicazione può essere sostituita, a seconda del caso, da una delle seguenti:

1) «miscela di mieli originari della CE»;

2) «miscela di mieli non originari della CE»;

3) «miscela di mieli originari e non originari della CE»;

g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso industriale, i contenitori per la merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali devono indicare chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, numero 6), e comma 3.

3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, devono figurare in lingua italiana.

4. Il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all'origine in contenitori chiusi.

Art. 4.

1. È vietato aggiungere al miele, immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se non di miele.

2. Nei limiti del possibile il miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, il miele non deve avere sapore o odore anomali, né avere iniziato un processo di fermentazione, né presentare un grado di acidità modificato artificialmente, né essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, numero 6), è vietato estrarre polline o componenti specifiche del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.

5. È fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive, adotta i metodi di analisi per la verifica della rispondenza del miele alle disposizioni del presente decreto legislativo in conformità alle decisioni della Commissione europea. Sino all'adozione di tali metodi si applicano i metodi ufficiali di analisi riportati nell'allegato al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 25 luglio 2003.

Art. 6.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele non conforme a quanto previsto all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro seicento a euro seimila.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene a quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro seicento a euro seimila.

3. Chiunque contravviene a quanto previsto dall'articolo 4 è punito con le sanzioni previste all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 7.

1. Sono abrogati la legge 12 ottobre 1982, n. 753, e successive modificazioni, e l'articolo 58 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

Art. 8.

1. Il miele conforme alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto può continuare ad essere commercializzato sino al 31 luglio 2004.

2. Il miele etichettato anteriormente al 1° agosto 2004 in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto può continuare ad essere commercializzato sino ad esaurimento.

Art. 9.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/110/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, per gli aspetti che concernono materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO
(previsto dall'art. 2, comma 1)

CARATTERISTICHE DI COMPOSIZIONE DEL MIELE

Il miele è essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio e glucosio, nonché da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti dalla raccolta del miele.

Il colore del miele può variare da una tinta quasi incolore al marrone scuro. Esso può avere una consistenza fluida, densa o cristallizzata (totalmente o parzialmente). Il sapore e l'aroma variano ma derivano dalle piante d'origine.

Il miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve presentare le seguenti caratteristiche di composizione:

1. Tenore di zuccheri.

1.1. Tenore di fruttosio e glucosio (somma dei due):

miele di nettare non meno di 60 g/100 g;

miele di melata, miscele di miele di melata e miele di nettare non meno di 45 g/100 g.

1.2. Tenore di saccarosio:

in genere non più di 5 g/100 g;

robinia (Robinia pseudoacacia), erba medica (Medicago sativa), banksia (Banksia menziesii), sulla (Hedysarum coronarium), eucalipto rosastro (Eucalyptus camaldulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, Citrus spp. non più di 10 g/100 g;

lavanda (Lavandula spp.), borragine (Borago officinalis) non più di 15 g/100 g.

2. Tenore d'acqua:

in genere non più del 20%;

miele di brughiera (Calluna) e miele per uso industriale in genere non più del 23%;

miele di brughiera (Calluna) per uso industriale non più del 25%.

3. Tenore di sostanze insolubili nell'acqua:

in genere non più di 0,1g/100;

miele torchiato non più di 0,5 g/100 g.

4. Conduttività elettrica:

tipi di miele non elencati nel secondo e terzo trattino e miscele di tali tipi di miele non più di 0,8 mS/cm;

miele di melata e di castagno e miscele con tali tipi di miele ad eccezione di quelli indicati nel terzo trattino non meno di 0,8 mS/cm;

eccezioni: corbezzolo (Arbutus unedo), erica (Erica spp.), eucalipto (Eucalyptus spp.), tiglio (Tilia spp.), brugo (Calluna vulgaris), Leptospermum, Melaleuca spp.

5. Acidità libera:

in genere non più di 50 meq/kg;

miele per uso industriale non più di 80 meq/kg.

6. Indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF), determinati dopo trattamento e miscela:

a) indice diastasico (scala di Schade):

in genere, tranne miele per uso industriale non meno di 8;

miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio, miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg non meno di 3;

b) HMF:

in genere, tranne miele per uso industriale non più di 40 mg/kg (fatte salve le disposizioni di cui alla lettera *a)*, secondo trattino);

miele di origine dichiarata da regioni con clima tropicale e miscele di tali tipi di miele non più di 80 mg/kg.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 3 febbraio 2003, n. 14 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. legge comunitaria 2002». Gli articoli 1 e 2 e l'allegato *B*, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare nonché a quelli, per quanto compatibili, contenuti nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.».

«ALLEGATO *B*
(articolo 1, commi 1 e 3)

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie;

2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele;

2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;

2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria;

2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi».

— La direttiva 2001/110/CE è pubblicato in GUCE n. L. 10 del 12 gennaio 2002.

— La legge 12 ottobre 1982, n. 753, reca: «Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele.».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.».

— La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.».

— Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 25 luglio 2003, reca: «Approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele.».

Nota all'art. 3:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per la legge 30 aprile 1962, n. 283 vedi note alle premesse. L'art. 5 così recita: «Art. 5. È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

b) in cattivo stato di conservazione;

c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;

d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

e) (lettera soppressa dall'art. 3, legge 26 febbraio 1963, n. 441);

f) (lettera abrogata dall'art. 57, legge 19 febbraio 1992, n. 142);

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;

h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.».

Nota all'art. 5:

— Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 25 luglio 2003, reca: «Approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele».

Nota all'art. 6:

— Per la legge 30 aprile 1962, n. 283, vedi note alle premesse. L'art. 6, così recita:

«Art. 6. — La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera *h*) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.

(Comma abrogato dall'art. 6, decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1999, n. 514).

Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'art. 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere *d)* e *h)* dell'art. 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni.».

In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175, codice penale.

Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36, codice penale».

Note all'art. 9:

— L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, così recita:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».

— Per la direttiva 200 1/110/CE, vedi note alle premesse.

04G0210

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2004.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal Ministro senza portafoglio on. Umberto Bossi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate in data 18 luglio 2004 dall'on. Umberto Bossi, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro senza portafoglio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Umberto Bossi, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro senza portafoglio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 248

04A07482

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 2004.

Proroga dello stato di emergenza nella città di Milano, a seguito degli ingenti danni causati alla sede della regione Lombardia dall'evento del 18 aprile 2002.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 19 dicembre 2003 è stato prorogato lo stato di emergenza nella città di Milano, in relazione agli ingenti danni causati alla sede della Regione Lombardia dall'evento del 18 aprile 2002;

Vista la richiesta di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza fatta pervenire, con nota in data 4 giugno 2004, dal presidente della regione Lombardia, al fine di completare tutte le attività che sono necessarie per concludere gli interventi;

Considerato che si rende necessario condurre a termine gli interventi messi in atto dal commissario delegato per la completa ripresa della funzionalità della sede della regione Lombardia;

Considerato altresì che, secondo quanto prospettato dal presidente della regione Lombardia nella sopra citata nota del 4 giugno 2004, sarebbe tuttora in corso di definizione il progetto ed il relativo affidamento dei lavori per

la riqualificazione delle aree adiacenti al complesso Pirelli, sicché ricorre la necessità della permanenza del regime derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente;

Ravvisata la necessità di evitare soluzioni di continuità nell'azione di carattere straordinario posta in essere dal commissario delegato con i poteri conferiti con l'ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002;

Ritenuto quindi necessario, per il superamento della situazione emergenziale, attuare tutti gli interventi straordinari, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per quanto evidenziato in premessa, è prorogato sino e non oltre il 30 novembre 2004 lo stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi a seguito degli ingenti danni causati alla sede della Regione Lombardia dall'evento del 18 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A07318

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2004.

Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2004.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

Visto il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attività produttive. emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2004;

Considerato che i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti nel mese di agosto 2004; coincidono con il periodo di sospensione feriale estiva delle attività lavorative;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti termini per consentire ai contribuenti di fruire di un più congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei predetti versamenti, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;

Decreta:

Art. 1.

1. Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2004, entro il giorno 20, può essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A07381

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 giugno 2004.

Mancato funzionamento dell'ufficio NEP del Tribunale di Bergamo. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista nota del presidente della Corte di appello di Brescia in data 14 maggio 2004, prot. n. 810/A.A-G. G./2004, dalla quale risulta che l'ufficio NEP di Bergamo non è stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 10 maggio 2004 per sciopero nazionale degli ufficiali giudiziari;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio NEP del tribunale di Bergamo nel giorno 10 maggio 2004 per sciopero nazionale degli ufficiali giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suddetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 giugno 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A07380

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 giugno 2004.

Modelli relativi alle comunicazioni che devono essere effettuate dagli enti territoriali, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2003, n. 389, emanato di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sull'accesso al mercato dei capitali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL TESORO - DIREZIONE II
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante disposizioni sull'ambito di applicazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);

Visto in particolare l'art. 41 della citata legge n. 448 del 2001, così come modificato dall'art. 2, comma 1-*bis* del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, in virtù del quale il Ministero dell'economia e finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, stabilisce con decreto il contenuto e le modalità del coordinamento dell'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali;

Visto il decreto 1° dicembre 2003, n. 389 recante il regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto 1° dicembre 2003, n. 389;

Considerata l'esigenza di provvedere, ai sensi del citato art. 1 del decreto 1° dicembre 2003, n. 389, alla elaborazione dei modelli da utilizzare per le comunicazioni di cui allo stesso art. 1;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Si approvano

i seguenti modelli corredati dalle istruzioni:

allegato *A* - mutui;

allegato *B* - emissioni;

allegato *C* - cartolarizzazioni,

che dovranno essere compilati dalle province, dai comuni, dalle città metropolitane, dalle comunità montane e comunità isolane, nonché dai consorzi tra enti territoriali e dalle regioni e relative istruzioni per la compilazione.

Roma, 3 giugno 2004

p. *Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno*
DE MARTINO

Il dirigente generale capo della Direzione II del Ministero dell'economia e delle finanze
CANNATA

ALLEGATO *A*

Mutui a tasso variabile

DATI GENERALI							
CODICE MUTUO	*Istituto Mutuante Capofila*	*Causale*	*Valuta*	*Capitale nominale*	*Data di stipula (gg/mm/aaaa)*	*Durata (anni)*	*Debito residuo al ……………………*
		Opere pubbliche ordinarie	€				
		Opere pubbliche straordinarie	LIT				
		Nuovo mutuo a fronte di estinzione anticipata	USD				
		Rinegoziazione mutuo	YEN				
		Ripianamento deficit	CHF				
		CREDITO A BREVE					
		APERTURE DI CREDITO					

I dati in rosso sono scelte obbligate da selezionare nella cella

AMMORTAMENTO				TASSO D'INTERESSE			
Data scadenza prima rata (gg/mm/aaaa)	Tipo ammort.	Tasso effettivo annuo per la costruzione del piano di ammortamento	Periodicità rata	Tasso variabile	spread	Momento di rilevazione dei parametri	Numero e Lettera Decreto Ministeriale
	Lineare		bimestrale				
	Francese		trimestrale				
			semestrale				
			annuale				

I dati in rosso sono scelte obbligate da selezionare nella cella

PREAMMORTAMENTO		*ESTINZIONE ANTICIPATA (SE PREVISTA DAL CONTRATTO)*
Modalità di pagamento del preammortamento	*Importo del preammortamento*	*Descrizione della clausola di estinzione anticipata*
anticipatamente in un'unica soluzione		
sulla prima rata		
portato in aumento del capitale nominale		

I dati in rosso sono scelte obbligate da selezionare nella cella

Mutui a tasso fisso

DATI GENERALI							
CODICE MUTUO	Istituto Mutuante Capofila	Causale	Valuta	Capitale nominale	Data di stipula (gg/mm/aaaa)	Durata (anni)	Debito residuo al …………………
		Opere pubbliche ordinarie	€				
		Opere pubbliche straordinarie	LIT				
		Nuovo mutuo a fronte di estinzione anticipata	USD				
		Rinegoziazione mutuo	YEN				
		Ripianamento deficit	CHF				
		CREDITO A BREVE					
		APERTURE DI CREDITO					

I dati in rosso sono scelte obbligate da selezionare nella cella

AMMORTAMENTO				PREAMMORTAMENTO		ESTINZIONE ANTICIPATA (SE PREVISTA DAL CONTRATTO)
Data scadenza prima rata (gg/mm/aaaa)	*Tipo ammort.*	*Tasso effettivo annuo per la costruzione del piano di ammortamento*	*Periodicità rata*	*Modalità di pagamento del preammortamento*	*Importo del preammortamento*	*Descrizione della clausola di estinzione anticipata*
	Lineare		bimestrale	anticipatamente in un'unica soluzione		
	Francese		trimestrale	sulla prima rata		
			semestrale	portato in aumento del capitale nominale		
			annuale			

I dati in rosso sono scelte obbligate da selezionare nella cella

PARTECIPAZIONE ALLA SPESA							
Amministrazione partecipante	*Totale (Sì/No)*	*% di abbattimento tasso interesse*	*% della quota capitale*	*Importo fisso annuo per interessi*	*Importo fisso annuo per capitale*	*Durata della partecipazione (da rata n° - a rata n°)*	*Altro o Ulteriori Annotazioni*
	Sì						
	No						

I dati in rosso sono scelte obbligate da selezionare nella cella

SWAP								Altre operazioni derivate
Capitale Swappato	*Istituto controparte*	*Data inizio (gg/mm/aaaa)*	*Data scadenza (gg/mm/aaaa)*	*Periodicità flussi*	*Ente paga*	*Ente riceve*	*Ulteriori condizioni*	
				Bimestrale				
				Trimestrale				
				Semestrale				
				Annuale				

I dati in rosso sono scelte obbligate da selezionare nella cella

Istruzioni per la compilazione dei prospetti relativi ai mutui

1. *Tutte le date devono essere inserite nel formato gg/mm/aaaa;*

2. *Tutte le percentuali devono essere inserite come numero senza il simbolo % (es. "5 per cento" deve essere scritto come 5, non 0,05 nè 5%).*

3. *Quando si stampano i prospetti, si consiglia di indicare sempre il range di pagine da stampare onde evitare di stampare anche tutte le pagine vuote. Per individuare il range di pagine, si consiglia di usare "Anteprima di stampa".*

4. *Le colonne relative ad importi sono impostate come numeri con due cifre decimali; quindi anche se non ci sono cifre significative dopo la virgola (ad es. quando la valuta è la lira), saranno visualizzati due zeri dopo la virgola. Mentre le colonne relative al tasso effettivo e allo spread sono impostate a 6 cifre decimali*

5. Per i mutui rinegoziati *, si devono inserire i dati del mutuo rinegoziato: la data di stipula sarà quella della rinegoziazione, la data di scadenza della 1 rata sarà quella della prima rata in scadenza con il tasso rinegoziato, per durata s'intendono gli anni residui che si pagheranno al tasso rinegoziato, il capitale del mutuo è quello residuo al momento della rinegoziazione ecc... Se il mutuo viene rinegoziato parzialmente, si inseriranno separatamente i dati dei due mutui (quello che mantiene i vecchi parametri e quello rinegoziato), seguendo le modalità di cui sopra.Per il mutuo residuo che mantiene i vecchi parametri, annotare nella colonna "Altro" che esso costituisce la parte residuale di un mutuo rinegoziato di capitale originario L.... e di durata anni....)*

6. *Nel caso di mutui con condizioni molto particolari che non si possono standardizzare con questi moduli di rilevazione, inserire il mutuo limitatamente ai dati standardizzabili, annotare le particolarità nella colonna "Altro" ed inviare a questo ufficio ,via FAX , copia del contratto di mutuo e del piano di ammortamento*

7. *Lo spread e le commissioni onnicomprensive devono essere inserite come percentuali* *<u>annue</u>* *(positive o negative) nella colonna spread e nella descrizione del tasso; se ci sono più spread o commissioni inserirli tutti con riferimento al parametro del tasso a cui vengono applicate*

8. *Si ricorda che il tasso* ***RIBOR*** *(che aveva sostituito la lira interbancaria tre mesi lettera) a partire dal 30-12-1998 è sostituito dall'* ***EURIBOR*** *rilevato secondo criteri di calcolo giorni effettivi/360. Per i rapporti giuridici indicizzati al RIBOR in essere alla data del 30-12-1998, per assicurare equivalenza economica l'EURIBOR deve essere moltiplicato per il coefficiente 365/360*

9. ***<u>Non modificare mai</u>*** *la formattazione dei moduli di rilevazione e non inserire nei campi espressioni tipo "come sopra", "idem" ecc…perché questo renderebbe impossibile la migrazione dei dati inviati sul nostro data base*

10. Per la comunicazione dei dati relativi al:"CREDITO A BREVE e/o APERTURE DI CREDITO" inserire i dati in questo modello (mutui a tasso variabile o fisso a seconda del tasso applicato) selezionando nella colonna "Causale" la tipologia dell'operazione finanziaria

11. ***<u>ATTENZIONE</u>*** Nel caso in cui l'Ente abbia contratto mutui esclusivamente con la Cassa DD.PP., inviare un e-mail comunicando questa informazione.

	Nome colonna	Descrizione
DATI GENERALI	*Codice Mutuo*	Indicare il codice di partitario assegnato dall'Istituto Mutuante (banca o altro Ente)
	Istituto Mutuante Capofila	Denominazione dell'istituto mutuante (il capofila in caso di finanziamenti in pool).
	Causale	Causale per cui è stato richiesto il mutuo. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - opere pubbliche ordinarie - opere pubbliche straordinarie (mutui accesi in conseguenza a legge o decreto che autorizza specificatamente le opere da finanziare) - nuovo mutuo a fronte di estinzione anticipata - rinegoziazione mutuo - ripianamento deficit - **CREDITO A BREVE (vedi punto 10)** - **APERTURA DI CREDITO (vedi punto 10)**
	Valuta (tipo moneta)	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente alle valute. Nell'ambito dello stesso mutuo riportare le cifre espresse sempre nella medesima valuta
	Capitale nominale	Importo mutuato al lordo di eventuali commissioni.
	Data di stipula	Data di stipula del contratto di mutuo o data di rinegoziazione.
	Durata (anni)	Durata del mutuo così come da piano di ammortamento. Per i mutui rinegoziati con durata non riducibile ad anni interi, solo per quelli con rate semestrali, è possibile inserire n. ***anni interi,5*** con riferimento alla rata dispari.
	Capitale residuo al …………	Indicare l'ammontare del debito residuo al ...., al netto dell'ultima rata pagata al .... Per i nuovi mutui con la prima rata in scadenza successivamente, indicare il debito residuo dopo il pagamento della predetta rata (come risulta dal piano di ammortamento), indicando nella colonna "Altro o ulteriori annotazioni" la data di rilevazione del debito residuo. Se per motivi contabili la rilevazione si dovesse effettuare in altra data indicare la data più opportuna per l'Ente.
AMMORTAMENTO	*Data scadenza prima rata*	Data di scadenza della I rata (gg/mm/aaaa) del piano di ammortamento. Per i mutui rinegoziati la prima rata del nuovo mutuo rinegoziato.
	Tipo di ammortamento	Indicare il tipo di ammortamento. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - lineare (quote di capitale uguali) - francese (quote di capitali crescenti) Se l'ammortamento non è riconducibile alle tipologie sopra riportate, annotarlo sulla colonna *Altro o ulteriori annotazioni* e inviare per Fax il piano di ammortamento
	Tasso effettivo annuo per la costruzione del piano di ammortamento	Indicare il tasso effettivo annuo, impiegato per la costruzione del piano d'ammortamento.
	Periodicità rata	Indicare la periodicità delle rate. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - bimestrale - trimestrale - semestrale - annuale

	Nome colonna	*Descrizione*
TASSO D'INTERESSE	*Tasso Variabile*	Compilare solo per i mutui a tasso variabile, il cui tasso non sia stato stabilito con apposito D.M.: indicare in maniera dettagliata i parametri impiegati per la costruzione del tasso da applicare alla rata in scadenza, indicando gli eventuali spread (valore % annuo) da applicare ai parametri, le eventuali commissioni da applicare sulla rata in scadenza e specificare la formula che lega i parametri stessi (es. somma, media aritmetica, media ponderata, ecc.). Se un parametro del tasso è Libor, Euribor o altri tassi variabili, indicare il tipo (ad esempio Euribor ad 1, 3, 6, 12 mesi).Quando il mutuo ha più tassi riferiti a periodi temporali diversi, inserire i predetti tassi con il range di rate a cui vengono applicati. Indicare se le quote capitale del piano di ammortamento vengono ricalcolate ad ogni variazione di tasso.
	Spread	Indicare l'eventuale spread annuo positivo o negativo (preceduto dal segno -) da applicare al tasso calcolato secondo le modalità di cui alla riga "Tasso Variabile" e le commissioni onnicomprensive sempre su percentuale annua.
	Momento di rilevazione dei parametri	Indicare quando devono essere rilevati i valori dei parametri cui è agganciato il tasso variabile (ad esempio quanti giorni o mesi prima della scadenza della rata o del periodo di riferimento degli interessi va rilevato il tasso Euribor 6 mesi).
	Numero e lettera del Decreto Ministeriale	Compilare solo per i mutui il cui tasso sia stabilito con apposito D.M. Indicare data e numero dei decreti legge, delle leggi e dei decreti attuativi che hanno consentito le operazioni di mutuo il cui tasso variabile viene stabilito semestralmente con Decreto del Ministero del Tesoro. Oppure indicare semplicemente "Tasso variabile stabilito con Decreti semestrali del Ministero del Tesoro lettera (a, b, c, d, e)". La lettera di riferimento del tasso, presente nel Decreto, è indispensabile per la quantificazione del tasso stesso. Indicare inoltre se le quote capitale del piano di ammortamento vengono ricalcolate ad ogni variazione di tasso.
PREAMMORT.	*Modalità di pagamento del preammortamento*	Indicare le modalità con cui viene pagato il preammortamento. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: 1) in unica soluzione anticipatamente 2) pagato sulla prima rata 3) portato in aumento del capitale nominale iniziale e "spalmato" su tutte le rate del prestito
	Importo del preammortamento	Compilare solo per i mutui di cui al punto "3" del rigo superiore, e per quelli stipulati a partire dal 1/7/2003.
ESTINZIONE ANTICIPATA	*Descrizione della clausola di estinzione anticipata*	Nel caso in cui sia prevista l'estinzione anticipata, si indichino, in maniera riassuntiva le modalità di esercizio della stessa, così come da contratto originario.

	Nome colonna	Descrizione
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA	*Amministrazione partecipante*	Denominazione dell' amministrazione statale che partecipa alla spesa (es. Regione, Ministero dei Lavori Pubblici, ecc…)
	Partecipazione Totale	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - "Si" per partecipazione totale; in questo caso. dato che l'ente non ha sostanzialmente esborso si può evitare di inserire i dati del mutuo; - "No" in caso contrario.
	% di abbattimento del tasso d'interesse	Indicare la percentuale del tasso di interesse a carico dell'amministrazione partecipante. Se questa informazione non è rilevabile, indicare la percentuale di partecipazione alla quota interessi della rata (specificandolo nella colonna "Altro o ulteriori annotazioni)
	% della quota capitale	Indicare la percentuale della quota capitale pagata dall'amm.ne partecipante.
	Importo fisso annuo per interessi	Indicare l'importo fisso annuo in conto interessi pagato dall'amm.ne partecipante (il predetto importo va inserito in alternativa alla % di abbattimento del tasso di interesse).
	Importo fisso annuo per capitale	Indicare l'importo fisso annuo in conto capitale pagato dall'amm.ne partecipante (il predetto importo va inserito in alternativa alla % di abbattimento della quota capitale).
	Durata della partecipazione	Durata della partecipazione (da rata n° - a rata n°)
	Altro o ulteriori annotazioni	Questa colonna va usata per descrivere altre tipologie di partecipazione dello Stato diverse da quelle precedentemente descritte **o per eventuali annotazioni riguardanti particolari condizioni del mutuo che si vogliono far rilevare**.

	Nome colonna	Descrizione
OPERAZIONI DI SWAP	*Capitale Swappato*	Indicare il capitale nominale di riferimento dell'operazione. Se l'operazione di swap è cumulativa, si riferisce cioè a più mutui anche contratti con la Cassa DD.PP., indicarla su una riga diversa dai mutui elencati, specificandone le caratteristiche nella colonna "Ulteriori annotazioni".
	Istituto Controparte	Indicare il nome dell'Istituto controparte
	Data Inizio	gg/mm/aaaa
	Data scadenza	gg/mm/aaaa
	Periodicità Flussi	Indicare la periodicità di rilevamento dei parametri che regolano lo scambio dei flussi dello swap. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - bimestrale - trimestrale - semestrale - annuale
	Ente Paga	Indicare il tasso ceduto dall'Ente e tutte le condizioni eventualmente previste che modifichino il tasso pagato
	Ente Riceve	Indicare il tasso acquistato dall'Ente e tutte le condizioni eventualmente previste che modifichino il tasso ricevuto
	Ulteriori Condizioni	Indicare se esistono ulteriori condizioni all'operazione di swap, come clausole "cap" e/o "floor".
ALTRO	*Altre operazioni derivate*	Indicare operazioni derivate diverse dagli swap, se esistono.

ALLEGATO *B*

Emissioni

DATI GENERALI													
Codice ISIN	Tranche		Intermediario per il collocamento	Capitale Nominale			Data di emissione (gg/mm/aaaa)	Data di regolamento tranche (gg/mm/aaaa)	Data di scadenza (gg/mm/aaaa)	Commissione di collocamento		
	n° tranche	Codice ISIN della tranche		Valuta di emissione	Importo	tasso di cambio (valuta/EURO)				Commissione di collocamento (%)	Commissione su rimborso capitale (%)	Commissione su pagamento interessi (%)
				EURO								
				LIT								
				USD								
				YEN								

I dati in rosso sono scelte obbligate da selezionare nella cella

CEDOLA						**AMMORTAMENTO**					
tipo tasso	*valore tasso fisso (%)*	*spread (%)*	*Periodicità pagamento interessi*	*Data I cedola (gg/mm/aaaa)*	*Tasso I cedola (%)*	*Modalità di rimborso capitale*	*Eventuale accantonamento a fondo*	*Tasso di rendimento del fondo di acc.to (%)*	*Data inizio ammort. (gg/mm/aaaa)*	*Periodicità rate di ammort.*	*Capitale residuo al …………………*
Fisso			bimestrale			lineare	si			bimestrale	
Euribor3			trimestrale			francese	no			trimestrale	
Euribor6			semestrale			alla scadenza				semestrale	
Euribor12			annuale							annuale	
Libor3											
Libor6											
Libor12											

I dati in rosso sono scelte obbligate da selezionare nella cella

PARTECIPAZIONE ALLA SPESA							
Amministrazione partecipante	*Totale (Si/No)*	*% di abbattimento tasso interesse*	*% della quota capitale*	*Importo fisso annuo per interessi*	*Importo fisso annuo per capitale*	*Durata della partecipazione (da rata n°- a rata n°)*	*Altro o ulteriori annotazioni*
	si						
	no						

I dati in rosso sono scelte obbligate da selezionare nella cella

SWAP														
	capitale swappato					*Tasso di interesse*						*Valuta*		
						Ente paga			*Ente riceve*					
Tipo swap	*valuta*	*importo*	*Data inizio (gg/mm/aaaa)*	*Data scadenza (gg/mm/aaaa)*	*Periodicità flussi*	*tasso*	*valore tasso (%)*	*spread (%)*	*tasso*	*valore tasso (%)*	*spread (%)*	*Ente paga all'inizio*	*Ente riceve all'inizio*	*Ulteriori condizioni*
CCS	EURO				bimestrale									
IRS	LIT				trimestrale									
	USD				semestrale									
	YEN				annuale									

dati in rosso sono scelte obbligate da selezionare nella cella

Altre operazioni derivate	OPERAZIONI DI BUY BACK		
	valuta	capitale nominale riacquistato	data riacquisto (gg/mm/aaaa)
	EURO		
	LIT		
	USD		
	YEN		

I dati in rosso sono scelte obbligate da selezionare nella cella

Istruzioni per la compilazione dei prospetti relativi alle emissioni

1. *Tutte le date devono essere inserite nel formato gg/mm/aaaa;*

2. *Tutte le percentuali devono essere inserite come numero senza il simbolo % (es. "5 per cento" deve essere scritto come 5, non 0,05 nè 5%).*

3. *Quando si stampano i prospetti, si consiglia di indicare sempre il range di pagine da stampare onde evitare di stampare anche tutte le pagine vuote. Per individuare il range di pagine, si consiglia di usare "Anteprima di stampa".*

4. *Le colonne relative ad importi sono impostate come numeri con due cifre decimali; quindi anche se non ci sono cifre significative dopo la virgola (ad es. quando la valuta è la lira), saranno visualizzati due zeri dopo la virgola.*

		Nome colonna	***Descrizione***
DATI GENERALI		*Codice ISIN*	Indicare il codice ISIN dell'emissione.
	Tranche	*Numero Tranche*	Indicare il numero progressivo della tranche.
		Codice ISIN della tranche	Indicare il codice ISIN, se esiste, della tranche.
		Intermediario per il collocamento	Indicare la denominazione dell'intermediario che ha curato il collocamento dell'emissione sul mercato.
	Capitale Nominale	*Valuta di emissione*	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente alle valute.
		Importo	Indicare il capitale nominale emesso al lordo delle commissioni di collocamento.
		Tasso di cambio (valuta/Euro)	Indicare il valore del rapporto valuta/EURO all'emissione.
		Data di emissione	Indicare la data iniziale dell' emissione da cui cominciano a maturare gli interessi. (gg/mm/aaaa)
		Data di regolamento tranche	Indicare la data nella quale si incassa il netto ricavo della tranche (gg/mm/aaaa)
		Data di scadenza	Indicare la data di scadenza dell'emissione (gg/mm/aaaa dell'ultima cedola)
	Commissione di collocamento	*Commissione di collocamento (%)*	Indicare la commissione di collocamento (in %)
		Commissione su rimborso capitale (%)	Indicare la commissione (in %) sulla quota capitale rimborsata
		Commissione su pagamento interessi (%)	Indicare la commissione (in %) sul pagamento degli interessi

	Nome colonna	Descrizione
CEDOLA	*Tipo tasso*	Indicare il tipo di tasso (se sono previsti tassi diversi durante la vita dell'emissione, ad esempio da variabile a fisso, oppure un tasso diverso da quelli selezionabili, specificare le condizioni nella colonna "Altro o ulteriori annotazioni). Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - fisso - Euribor 3 / 6 / 12 - EuroLibor 3 / 6 / 12.
	Valore tasso fisso (%)	Se il tasso pagato per gli interessi è fisso indicare il valore percentuale
	Spread (%)	Indicare la percentuale di spread su base annua eventualmente applicata sul tasso variabile o fisso
	Periodicità pagamento interessi	Indicare la periodicità del pagamento degli interessi. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - bimestrale - trimestrale - semestrale - annuale
	Data I cedola (gg/mm/aa)	Indicare la data in cui viene pagata la prima cedola
	Tasso I cedola (%)	Indicare in % il tasso effettivo (semestrale, annuale ecc…a seconda della cadenza della cedola) comprensivo dell'eventuale spread, applicato sulla prima cedola

	Nome colonna	*Descrizione*
AMORTAMENTO	*Modalità di rimborso del capitale*	Indicare il tipo di ammortamento. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - lineare - francese - alla scadenza
	Eventuale accantonamento a Fondo	Per le emissioni che hanno modalità di rimborso del capitale alla **scadenza,** indicare se l'ammortamento viene effettuato con accantonamento di quote capitale su un fondo, specificando la tipologia delle quote accantonate (calcolo ammortamento lineare o francese).
	Tasso di rendimento del Fondo	Indicare il tasso di rendimento effettivo annuo (% di tasso fisso o tipologia di tasso variabile) del fondo eventualmente costituito
	Data inizio ammortamento	Indicare la data di inizio dell'ammortamento (gg/mm/aaaa) delle quote capitale.
	Periodicità rate di ammortamento	Indicare la periodicità delle rate di ammortamento. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - bimestrale - trimestrale - semestrale - annuale
	Capitale residuo al …………	Indicare l'ammontare del debito residuo al ...., al netto dell'ultima rata pagata al .... Se per motivi contabili la rilevazione si dovesse effettuare in altra data indicare la data più opportuna per l'Ente, modificando l'intestazione della colonna. Per le nuove emissioni, con la prima rata in scadenza successivamente, indicare il debito residuo dopo il pagamento della predetta rata (come risulta dal piano di ammortamento), indicando nella colonna "Altro o ulteriori annotazioni" la data di rilevazione del debito residuo.
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA	*Amministrazione partecipante*	Denominazione dell' amministrazione statale che partecipa alla spesa
	Partecipazione Totale	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - "Si" per partecipazione totale - "No" in caso contrario.
	% di abbattimento del tasso d'interesse	Indicare la percentuale della spesa per interesse a carico dell'amministrazione partecipante. Se questa informazione non è rilevabile, indicare la percentuale di partecipazione alla quota interessi della rata (specificandolo nella colonna "Altro o ulteriori annotazioni)
	% della quota capitale	Indicare la percentuale della quota capitale pagata dall'amm.ne partecipante.
	Importo fisso annuo per interessi	Indicare l'importo fisso annuo in conto interessi pagato dall'amm.ne partecipante.
	Importo fisso annuo per capitale	Indicare l'importo fisso annuo in conto capitale pagato dall'amm.ne partecipante.
	Durata della partecipazione	Durata della partecipazione (da rata n° - a rata n°)
	Altro o ulteriori annotazioni	

			Nome colonna	Descrizione
SWAP			*Tipo swap*	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - IRS - CCS
	capitale swappato		*Valuta*	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente alle valute.
			Importo	Indicare l'importo del capitale nominale swappato.
			Data inizio	gg/mm/aaaa
			Data scadenza	gg/mm/aaaa
			Periodicità flussi	Indicare la periodicità di rilevamento dei parametri che regolano lo scambio dei flussi dello swap. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - bimestrale - trimestrale - semestrale - annuale
	Tasso di interesse	*Ente paga*	*tasso*	Indicare il tipo di tasso (fisso/variabile) o i parametri necessari per costruirlo, che viene pagato dall'Ente.
			valore tasso (%)	Se il tasso è fisso indicare il valore percentuale.
			Spread (%)	Indicare il valore dell'eventuale spread.
		Ente riceve	*Tipo tasso*	Indicare il tipo di tasso (fisso/variabile) o i parametri necessari per costruirlo, che riceve l'Ente.
			valore tasso (%)	Se il tasso è fisso indicare il valore percentuale.
			Spread (%)	Indicare il valore dell'eventuale spread.
	Valuta		*Ente paga all'inizio*	indicare l'importo e la valuta ceduto dall'Ente all'inizio dell'operazione di swap
			Ente riceve all'inizio	indicare l'importo e la valuta acquistato dall'Ente al termine dell'operazione di swap
			Ulteriori condizioni	Indicare se esistono ulteriori condizioni all'operazione (ad.es. clausole "cap" e/o "floor".
ALTRO			*Altre operazioni derivate*	Indicare operazioni derivate diverse dagli swap, se esistono.
OPERAZIONI DI BUY BACK			*valuta*	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente alle valute.
			capitale nominale riacquistato	indicare il capitale nominale riacquistato
			data di riacquisto	indicare la data di regolamento del riacquisto (data di pagamento all'intermediario)

ALLEGATO *C*

CARTOLARIZZAZIONI DEGLI ENTI DELLA P.A.

ANAGRAFICA CARTOLARIZZAZIONE									ANAGRAFICA EMISSIONE			
						Importo Cartolarizzazione (€)					Rating	
Tipologia Ente	Ente cedente	Asset Ceduti	SOCIETA' CESSIONARIA	SOCIETA' EMITTENTE TITOLI	Garanzia	Valore Nominale	Valore Effettivo	Valore Nominale Titoli Emessi	Codice ISIN	n° tranche	Valore	Società valutatrice
Regione		Cessione credito			si							
Provincia		Cessione patrimonio			no							
Comune												
Consorzio Enti												

ANAGRAFICA EMISSIONE										
Cedola						Ammortamento			*Capitale residuo al*	*Altro o ulteriori annotazioni*
tipo tasso	*valore tasso fisso (%)*	*spread (%)*	*Periodicità pagamento interessi*	*Data I cedola (gg/mm/aaaa)*	*Tasso I cedola (%)*	*Modalità di rimborso capitale*	*Data inizio ammort. (gg/mm/aaaa)*	*Periodicità rate di ammort.*		
			Bimestrale			lineare		Bimestrale		
			Trimestrale			francese		Trimestrale		
			Semestrale			alla scadenza		Semestrale		
			Annuale					Annuale		

SWAP												
	capitale swappato					Tasso di interesse						
						Ente paga			Ente riceve			
Tipo swap	valuta	importo	Data inizio (gg/mm/aaaa)	Data scadenza (gg/mm/aaaa)	Periodicità flussi	tasso	valore tasso (%)	spread (%)	tasso	valore tasso (%)	spread (%)
					Bimestrale						
					Trimestrale						
					Semestrale						
					Annuale						

Istruzioni per la compilazione dei dati relativi alle cartolarizzazioni

1. *I dati relativi alle emissioni vanno inseriti se la cartolarizzazione ha dato luogo ad emissione di titoli*

2. *Tutte le date devono essere inserite nel formato gg/mm/aaaa; tutte le percentuali devono essere inserite come numero senza il simbolo % (es. "5 per cento" deve essere scritto come 5, non 0,05 nè 5%).*

3. *Quando si stampano i prospetti, si consiglia di indicare sempre il range di pagine da stampare onde evitare di stampare anche tutte le pagine vuote. Per individuare il range di pagine, si consiglia di usare "Anteprima di stampa".*

4. *Le colonne relative ad importi sono impostate come numeri con due cifre decimali; quindi anche se non ci sono cifre significative dopo la virgola (ad es. quando la valuta è la lira), saranno visualizzati due zeri dopo la virgola.*

		Nome colonna	***Descrizione***
ANAGRAFICA CARTOLARIZZAZIONE		*Tipologia Ente*	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente al tipo di Ente che effettua la cartolarizzazione
		Ente cedente	Indicare il nome dell'Ente che effettua la cartolarizzazione
		Asset Ceduti	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente al tipo di asset
		Società Cessionaria	Indicare la ragione sociale della Società cessionaria
		Società Emittente Titoli	Indicare la ragione sociale della Società veicolo che ha emesso i titoli
		Garanzia	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti (si/no)
	Importo Cartolarizzazione	*Valore Nominale*	Indicare in € l'importo nominale della cartolarizzazione
		Valore Effettivo	Indicare in € l'importo effettivamente introitato dall'ente a seguito della cartolarizzazione al netto di tutte le spese sostenute
		Valore Nominale Titoli Emessi	Indicare in € l'importo nominale dei titoli emessi
ANAGRAFICA EMISSIONE		*Codice ISIN*	Indicare il codice ISIN dell'emissione.
		Numero Tranche	Indicare il numero progressivo della tranche.
	Rating	*Valore*	indicare il valore del rating attribuito all'emissione
		Società valutatrice	Agenzia che ha attribuito il valore del rating
		Intermediario per il collocamento	Indicare la denominazione dell'intermediario che ha curato il collocamento dell'emissione sul mercato.
	Capitale Nominale	*Valuta di emissione*	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente alle valute.
		Importo	Indicare il capitale nominale emesso al lordo delle commissioni di collocamento.
		Tasso di cambio (valuta/Euro)	Indicare il valore del rapporto valuta/EURO all'emissione.
		Prezzo di collocamento	prezzo di collocamento dei titoli riferito a 100 di valore nom.
		Data di emissione	Indicare la data iniziale dell' emissione da cui cominciano a maturare gli interessi. (gg/mm/aaaa)
		Data di scadenza attesa	
		Data di scadenza legale	Indicare la data di scadenza dell'emissione (gg/mm/aaaa dell'ultima cedola)
	Commissione di collocamento	*Commissione di collocamento (%)*	Indicare la commissione di collocamento (in %)
		Commissione su rimborso capitale (%)	Indicare la commissione (in %) sulla quota capitale rimborsata
		Commissione su pagamento interessi (%)	Indicare la commissione (in %) sul pagamento degli interessi

	Nome colonna	Descrizione
CEDOLA	Tipo tasso	Indicare il tipo di tasso: fisso, Euribor 3 / 6 / 12, EuroLibor 3 / 6 / 12 o altro. Se sono previsti tassi diversi durante la vita dell'emissione, ad esempio da variabile a fisso, specificare le condizioni nella colonna "Altro o ulteriori annotazioni).
	Valore tasso fisso (%)	Se il tasso pagato per gli interessi è fisso indicare il valore percentuale
	Spread (%)	Indicare la percentuale di spread su base annua eventualmente applicata sul tasso variabile o fisso
	Periodicità pagamento interessi	Indicare la periodicità del pagamento degli interessi. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - bimestrale - trimestrale - semestrale - annuale
	Data I cedola (gg/mm/aa)	Indicare la data in cui viene pagata la prima cedola
	Tasso I cedola (%)	Indicare in % il tasso effettivo (semestrale, annuale ecc…a seconda della cadenza della cedola) comprensivo dell'eventuale spread, applicato sulla prima cedola
AMORTAMENTO	Modalità di rimborso del capitale	Indicare il tipo di ammortamento. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - lineare - francese - alla scadenza (bullet)
	Data inizio ammortamento	Indicare la data di inizio dell'ammortamento (gg/mm/aaaa) delle quote capitale.
	Periodicità rate di ammortamento	Indicare la periodicità delle rate di ammortamento. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - bimestrale - trimestrale - semestrale - annuale
Capitale residuo al		Completare l'intestazione della colonna con la data a cui si riferisce l'ammontare del debito residuo indicato, che deve essere almeno al netto della prima rata pagata o come risulta dal piano di ammortamento dopo la prima rata.
	Altro o ulteriori annotazioni	

			Nome colonna	Descrizione
SWAP			*Tipo swap*	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - IRS - CCS
	capitale swappato		*Valuta*	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente alle valute.
			Importo	Indicare l'importo del capitale nominale swappato.
			Data inizio	gg/mm/aaaa
			Data scadenza	gg/mm/aaaa
			Periodicità flussi	Indicare la periodicità di rilevamento dei parametri che regolano lo scambio dei flussi dello swap. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - bimestrale - trimestrale - semestrale - annuale
	Tasso di interesse	*Ente paga*	*tasso*	Indicare il tipo di tasso (fisso/variabile) o i parametri necessari per costruirlo, che viene pagato dall'Ente.
			valore tasso (%)	Se il tasso è fisso indicare il valore percentuale.
			Spread (%)	Indicare il valore dell'eventuale spread.
		Ente riceve	*Tipo tasso*	Indicare il tipo di tasso (fisso/variabile) o i parametri necessari per costruirlo, che riceve l'Ente.
			valore tasso (%)	Se il tasso è fisso indicare il valore percentuale.
			Spread (%)	Indicare il valore dell'eventuale spread.
	Valuta		*Ente paga all'inizio*	indicare l'importo e la valuta ceduto dall'Ente all'inizio dell'operazione di swap
			Ente riceve all'inizio	indicare l'importo e la valuta acquistato dall'Ente al termine dell'operazione di swap
			Ulteriori condizioni	Indicare se esistono ulteriori condizioni all'operazione (ad.es. clausole "cap" e/o "floor".
ALTRO			*Altre operazioni derivate*	Indicare operazioni derivate diverse dagli swap, se esistono.
OPERAZIONI DI BUY BACK			*valuta*	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente alle valute.
			capitale nominale riacquistato	indicare il capitale nominale riacquistato
			data di riacquisto	indicare la data di regolamento del riacquisto (data di pagamento all'intermediario)

04A07320

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 aprile 2004.

Modifica del decreto ministeriale 24 settembre 2003, concernente: «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante: "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Vista la direttiva 2001/83/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1993;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1993;

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1995;

Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport recante la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati ed il suo documento esplicativo entrato in vigore il 1° gennaio 2004;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2000;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive;

Visto il proprio decreto del 15 ottobre 2002 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 217 alla *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 2002, recante «Approvazione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376»;

Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive espressa in data 14 febbraio 2002;

Visto il proprio decreto 24 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2003 - serie generale - n. 257, concernente «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping", ed, in particolare, gli articoli 1 e 2»;

Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport recante la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati ed il suo documento esplicativo entrato in vigore il 1° gennaio 2004;

Visto il proprio decreto 24 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 2002 - serie generale - n. 132 concernente «Modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali»;

Ritenuto necessario procedere alla rettifica della frase da riportare nel foglietto illustrativo delle confezioni medicinali, indicata nell'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto 24 settembre 2003;

Considerati anche i chiarimenti richiesti dalle società titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali e da Federfarma, circa la trasmissione dei dati riferiti alle quantità prodotte e vendute di ogni singolo medicinale autorizzato e di ogni singolo medicinale «magistrale» e «officinale» entro il termine previsto dai commi 2 dei suddetti articoli 1 e 2;

Ritenuto opportuno, pertanto, modificare i commi 2 degli articoli 1 e 2 del predetto decreto 24 settembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 24 settembre 2003 viene sostituito con il seguente testo:

«I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute, direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, via della Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma, i dati riferiti all'anno precedente relativi, per ciascuna singola confezione, alle quantità prodotte, distribuite e vendute utilizzando il sistema informatico Sirio.

Tale obbligo si ritiene soddisfatto con l'invio dei dati di commercializzazione di cui all'art. 1 del decreto 24 maggio 2002».

L'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto ministeriale 24 settembre 2003 viene sostituito con il seguente testo:

«Il foglio illustrativo deve riportare al paragrafo *Avvertenze speciali* la frase: "Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping"».

Art. 2.

L'art. 2, comma 2, del decreto mimisteriale 24 settembre 2003, viene sostituito con il seguente testo:

«I farmacisti sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute, direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, via della Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma, i dati relativi all'anno precedente relativi alle quantità prodotte e vendute di ogni singolo medicinale e in particolare di ogni singola preparazione galenica "officinale" e "magistrale". I dati devono essere presentati in formato elettronico, conformemente alle modalità che

verranno indicate successivamente nel sito internet della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici (www.ministerosalute.it/farmaci)».

Art. 3.

Per i dati relativi all'ultimo trimestre 2003, il termine, di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del decreto ministeriale 24 settembre 2003, è differito al 31 gennaio 2005.

Art. 4.

La modifica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del presente decreto, dovrà essere apportata a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 206

04A07284

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 luglio 2004.

Cancellazione di sedici società cooperative dal registro delle imprese di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Considerato che in forza dell'articolo precitato a maggior ragione sono da inserire nel novero delle cooperative da cancellare dal registro delle imprese anche quelle che, giunte al bilancio finale di liquidazione, per un uguale periodo di tempo non vi hanno provveduto autonomamente;

Preso atto della disanima degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e delle visure camerali attestanti l'anzidetta condizione;

Decreta:

Le sedici sotto elencate società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* citato in premessa, sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «Edilizia Pian del Tivano a r.l.», con sede in Asso, costituita per rogito notaio Moretti Domenico in data 29 agosto 1947 repertorio n. 13744/4476, registro società n. 4358 Tribunale di Como - BUSC n. 26, B.F.L. 1986;

2) società cooperativa «Consumo olgiatese a r.l.», con sede in Olgiate Comasco, costituita per rogito notaio Capiaghi Carlo, in data 13 novembre 1904 repertorio n. 2103, registro società n. 463 Tribunale di Como - BUSC n. 38, B.F.L. 1981;

3) società cooperativa «Edilizia Edil Domus a r.l.», con sede in Cantù, costituita per rogito notaio Farisoglio Giorgio in data 27 luglio 1960 repertorio n. 10234, registro società n. 5286 Tribunale di Como - BUSC n. 100, B.F.L. 1969;

4) società cooperativa «Circolo cooperativo del Partito socialista italiano sez. di Cabiate a r.l.», con sede a Cabiate, costituita per rogito notaio Cassina Carlo in data 15 febbraio 1947 repertorio n. 1767/2780, registro società n. 3387 Tribunale di Como - BUSC n. 347, B.F.L. 1978;

5) società cooperativa «Consumo di Gottro a r.l.», con sede in Carlazzo, costituita per rogito notaio Spiatta Giacomo in data 29 febbraio 1945, repertorio n. 8548, registro società n. 3018 Tribunale di Como - BUSC n. 632, B.F.L. 1970;

6) società cooperativa «Immobiliare di Muronico a r.l.», con sede a Dizzasco, costituita per rogito notaio Spiatta Giacomo in data 7 febbraio 1920, repertorio n. 2159, registro società n. 1087 Tribunale di Como - BUSC n. 645, B.F.L. 1972;

7) società cooperativa «Edilizia Eupili a r.l.», con sede in Erba, costituita per rogito notaio Giuriani Giorgio in data 12 agosto 1954, repertorio n. 13440, registro società n. 4528 Tribunale di Como - BUSC n. 811, B.F.L. 1963;

8) società cooperativa «Edilizia meridiana a r.l.», con sede in Lomazzo, costituita per rogito notaio Bellini Fernando in data 14 gennaio 1958, repertorio n. 4181, registro società n. 4962 Tribunale di Como - BUSC n. 855, B.F.L. 1973;

9) società cooperativa «La Salubre a r.l.», con sede in Como, costituita per rogito notaio Luzzani Raoul in

data 2 agosto 1947, repertorio n. 22766/11884, registro società n. 3481 Tribunale di Como - BUSC n. 877, B.F.L. 1973;

10) società cooperativa «Consumo di Casasco d'Intelvi a r.l.», con sede in Casasco Intelvi, costituita per rogito notaio Spiatta Giacomo in data 27 luglio 1919, repertorio n. 2001/931, registro società n. 1034 Tribunale di Como - BUSC n. 961, B.F.L. 1971;

11) società cooperativa «Cooven a r.l.», con sede in Appiano Gentile, costituita per rogito notaio Manfredi Giuseppe in data 14 dicembre 1977, repertorio n. 21928/4977, registro società n. 10704 Tribunale di Como - BUSC n. 1517, B.F.L. 1984;

12) società cooperativa «COO.L.F. a r.l.», con sede in Mozzate, costituita per rogito notaio Varrica Carmelo in data 1° agosto 1978, repertorio n. 287/37, registro società n. 11162 Tribunale di Como - BUSC n. 1556, B.F.L. 1996;

13) società cooperativa «Edilizia Sami a r.l.», con sede in Cantù, costituita per rogito notaio Prestipino Giarritta M.Grazia in data 11 novembre 1978, repertorio n. 7068/2068, registro società n. 11344 Tribunale di Como - BUSC n. 1583, B.F.L. 1998;

14) società cooperativa «Libreria Sapere a r.l.», con sede in Erba, costituita per rogito notaio Varrica Carmelo in data 11 novembre 1981, repertorio n. 11287/1413, registro società n. 14156 Tribunale di Como - BUSC n. 1800, B.F.L. 1990;

15) società cooperativa «Nuova Italia service a r.l.», con sede in Erba, costituita per rogito notaio Fabi Andrea in data 16 luglio 1991, repertorio n. 59253/16708, registro società n. 26896 Tribunale di Como - BUSC n. 2393, B.F.L. 1998;

16) società cooperativa «Cooperativa sociale Boomerang di inserimento lavorativo a r.l.», con sede in Canzo, costituita per rogito notaio Donegana Pier Luigi in data 30 giugno 1994, repertorio n. 143060/12286, registro società n. 30786 Tribunale di Como - BUSC n. 2493, B.F.L. 1995.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il presente decreto può essere impugnato, da chi ne ha interesse, con formale e motivata istanza presso l'autorità governativa che lo ha emanato.

Como, 7 luglio 2004

Il direttore provinciale reggente: CAMPI

04A07188

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 giugno 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Innovazione agricola - Piccola soc. coop. a r.l.», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 aprile 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Innovazione agricola - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Reggio Emilia (codice fiscale n. 00426540357) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Oriello Gilioli, nato a Reggio Emilia il 21 settembre 1948 ed ivi domiciliato in via Mazzi, n. 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07189

DECRETO 21 giugno 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa trasportatori alimentari bolognesi - CO.TA.B. - Soc. coop. a r.l.», in Castel Maggiore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale n. 31/2004 del 27 febbraio 2004 con il quale la «Cooperativa trasportatori alimentari bolognesi - CO.TA.B. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castel Maggiore (Bologna) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giovanni Bragaglia ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 6 maggio 2004 con la quale il nominato commissario ha comunicato la rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Lamberto Cocco, nato a Rimini il 29 luglio 1960, ivi domiciliato in via Regina Elena n. 54, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giovanni Bragaglia, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07190

DECRETO 21 giugno 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della piccola società cooperativa «Il Ballatoio», in Gavi e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 gennaio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La piccola società cooperativa «Il Ballatoio», con sede in Gavi (Alessandria) (codice fiscale n. 01824470064) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Luca Achiluzzi, nato a Bologna il 1° settembre 1967, domiciliato in Ivrea (Torino), corso Costantino Nigra n. 38, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07192

DECRETO 1° luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Merchandising green service - Soc. coop. a r.l.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 aprile 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Merchandising green service - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torino (codice fiscale n. 07407900013) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Davide Barberis, nato a Torino il 24 gennaio 1960 ed ivi domiciliato in corso Moncalieri n. 55, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07191

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 luglio 2004.

Determinazione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2004/2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si è provveduto alla determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della citata legge n. 264;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visti le disposizioni ministeriali in data 26 maggio 2004 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri a corsi universitari per l'anno accademico 2004-2005 e il contingente ad essi riservato, di cui all'allegato che ne costituisce parte integrante;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento agli elementi proposti, con riguardo ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, della richiamata legge n. 264, dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con pareri rispettivamente in data 16 febbraio e 8 marzo;

Vista la nota in data 7 giugno 2004 del Ministero della salute e le successive tabelle in data 24 giugno 2004 relative alla rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno 2004, effettuata ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;

Considerato che la rilevazione del Ministero della salute mette in luce per alcuni corsi di laurea carenze o eccedenze tra offerta formativa ed esigenze regionali;

Vista la nota in data 30 giugno 2004 con la quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha espresso il parere che nel caso in cui il fabbisogno regionale risulti inferiore all'offerta proposta dagli atenei ci si uniformi a tale fabbisogno riducendo in misura proporzionale le indicazioni di ciascuna università, uniformandosi invece alle proposte delle università negli altri casi;

Ritenuto di adeguarsi alle indicazioni espresse nei predetti pareri contemperandole tuttavia con le proposte formative programmate dagli atenei in modo tale da raggiungere con gradualità l'obiettivo posto dal Ministero della salute;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare per l'anno accademico 2004/2005 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie confermando le proposte delle università se sostanzialmente coincidenti con le esigenze regionali o ad esse inferiori e prevedendo, al contrario, una riduzione degli stessi in misura proporzionale pari alla metà della differenza tra l'offerta formativa e l'individuazione del fabbisogno regionale;

Considerato di dover disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2004/2005, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolzioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie è determinato per gli studenti comunitari e non conunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

Classe SNT/1:

c.d.l. in infermieristica - n. 12.656;

c.d.l. in ostetricia - n. 1.128;

c.d.l. in infermieristica pediatrica - n. 209;

Classe SNT/2:

c.d.l. in podologia - n. 195;

c.d.l. in fisioterapia - n. 2.368;

c.d.l. in logopedia - n. 515;

c.d.l. in ortottica ed assistenza oftalmologica - n. 277;

c.d.l. in terapia della neuro e psicomotricità della età evolutiva - n. 308;

c.d.l. in tecnica della riabilitazione psichiatrica - n. 326;

c.d.l. in terapia occupazionale - n. 201;

c.d.l. in educazione professionale - n. 673;

Classe SNT/3:

c.d.l. in tecniche audiometriche - n. 123;

c.d.l. in tecniche di laboratorio biomedico - n. 1.076;

c.d.l. in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia - n. 1.188;

c.d.l. in tecniche di neurofisiopatolgia - n. 257;

c.d.l. in tecniche ortopediche - n. 152;

c.d.l. in tecniche audioprotesiche - n. 261;

c.d.l. in tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - n. 193;

c.d.l. in igiene dentale - n. 571;

c.d.l. in dietistica - n. 406;

Classe SNT/4:

c.d.l. in corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - n. 834;

c.d.l. in corso di laurea in assistenza sanitaria - n. 208.

2. La ripartizione dei posti fra le università è determinata secondo le tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato, definito nelle disposizioni in data 26 maggio 2004 citate in premessa, citata in premessa e riportato nella tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2004

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/1					
	Professioni sanitarie Infermieristiche e professione sanitaria Ostetrica					
	INFERMIERISTICA		**OSTETRICIA**		**INFERMIERISTICA PEDIATRICA**	
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	415	30	26	4		
Bologna	521	24	30	2		
Brescia	390	10	26	2		
Cagliari	30	0	8	0		
Catania	150	5	22	1		
Catanzaro	475	4	30	4		
Chieti	180	5	14	3		
Ferrara	285	2	20	2		
Firenze	340	20	40	2		
Foggia	72	3	35	2		
Genova	280	15	25	0		
L'Aquila	144	2	14	2		
Messina	460	0	26	0		
Milano	521	0	43	3		
Milano Bicocca	292	1	43	1		
Milano S.Raffaele	70	2				
Milano Cattolica "S. Cuore"	545	0	50	0	25	0
Modena e Reg. Emilia	300	5	30	3		
Napoli Federico II	300	7	65	0	40	0
Napoli Seconda Università	300	13	80	5	30	1
Padova	638	10	30	2		
Palermo	170	0	26	0		
Parma	190	10	28	2		
Pavia	195	2	18	0		
Perugia	95	15	25	1		
Pisa	300	6	20	2	30	2
Politecnica delle Marche	270	0	30	0		
Roma "La Sapienza" I Facoltà	1.222	21	46	2	24	1
Roma "La Sapienza" II Facoltà	95	3	28	1		
Roma "Tor Vergata"	618	64	37	5	12	2
Roma Campus Bio Medico	70	5				
Sassari	60	6	8	1		
Siena	230	6	10	1		
Torino	621	4	26	1	25	1
Trieste	80	2	15	2		
Udine	160	18	20	2		
Varese " Insubria"	195	10	18	1		
Vercelli Piemonte "Avogadro"	394	5	24	1	15	1
Verona	638	10	30	2		
Totale	**12.311**	**345**	**1.066**	**62**	**201**	**8**

Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/2

Professioni sanitarie della Riabilitazione

ATENEI	PODOLOGIA		FISIOTERAPIA		LOGOPEDIA		ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA	
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari			196	12	10	1	10	1
Bologna	15	2	56	1	8	2	6	2
Brescia			89	6				
Cagliari			8	0			3	0
Catania			30	2	23	1	17	1
Catanzaro			79	4	20	4		
Chieti			44	3			9	1
Ferrara			54	2	15	2	5	2
Firenze	10	1	74	2	9	1	10	1
Foggia			30	2	20	2		
Genova	15	0	90	4	15	0	15	0
L'Aquila			70	2			12	2
Messina			40	5	10	0	6	2
Milano	20	2	80	1	23	2	15	2
Milano Bicocca			45	1				
Milano S.Raffaele			27	0				
Milano Cattolica "S. Cuore"	15	0	105	0	37	0	35	0
Modena e Reggio Emilia			38	2	9	0		
Napoli Federico II			80	0	20	0	20	0
Napoli Seconda Università	20	1	80	1	20	1	10	0
Padova			92	3	15	1	5	1
Palermo	8	0	35	0	33	0	7	0
Parma			36	3	12	0	10	1
Pavia			36	0			15	0
Perugia	25	2	25	2	25	1		
Pisa	15	1	36	1	15	0		
Politecnica delle Marche			30	0				
Roma "La Sapienza" I Facoltà			244	9	42	2	15	1
Roma "La Sapienza" II Facoltà	24	1	25	1				
Roma "Tor Vergata"	16	2	122	16	32	4	20	2
Roma Campus Bio Medico								
Sassari			20	2	5	1		
Siena			30	2	30	1	6	1
Torino			40	1	25	1	5	1
Trieste			25	2				
Udine			25	2				
Varese " Insubria"			36	2				
Vercelli Piemonte "Avogadro"			40	2				
Verona			55	3	15	0		
Totale	**183**	**12**	**2.267**	**101**	**488**	**27**	**256**	**21**

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/2							
	Professioni sanitarie della Riabilitazione							
	TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA		TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA		TERAPIA OCCUPAZIONALE		EDUCAZIONE PROFESSIONALE	
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari			45	2			37	0
Bologna							37	1
Brescia							40	0
Cagliari								
Catania								
Catanzaro	20	4	25	4				
Chieti								
Ferrara			6	2				
Firenze							25	0
Foggia							18	2
Genova			15	0			20	3
L'Aquila			13	2				
Messina	8	0	9	0				
Milano			22	1	21	1	33	2
Milano Bicocca	20	0						
Milano S.Raffaele								
Milano Cattolica "S. Cuore"	25	0	20	0	50	0		
Modena e Reggio Emilia			13	2				
Napoli Federico II								
Napoli Seconda Università	20	1	20	1				
Padova	13	4			15	0	58	2
Palermo	20	0	26	0				
Parma								
Pavia	15	0	13	0	14	0		
Perugia								
Pisa	20	1	15	1	30	1		
Politecnica delle Marche								
Roma "La Sapienza" I Facoltà	66	2	12	1	44	2		
Roma "La Sapienza" II Facoltà			24	1	22	1		
Roma "Tor Vergata"	52	6					55	0
Roma Campus								
Sassari								
Siena								
Torino	10	1	20	1			154	1
Trieste							25	0
Udine							25	3
Varese " Insubria"							33	2
Vercelli Piemonte "Avogadro"							90	7
Verona			10	0				
Totale	**289**	**19**	**308**	**18**	**196**	**5**	**650**	**23**

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/3							
	Professioni sanitarie Tecniche (area tecnico-diagnostica)							
	TECNICHE AUDIOMETRICHE		**TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO**		**TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA**		**TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA**	
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	10	1	29	6	20	0	10	0
Bologna			20	2	30	2	12	3
Brescia			30	3	45	0		
Cagliari			10	0	20	0		
Catania							18	1
Catanzaro			28	4	28	4		
Chieti			25	2	20	2		
Ferrara	10	2	15	2	30	2		
Firenze	5	1	25	1	35	2	16	0
Foggia			22	2				
Genova			20	2	30	1	15	0
L'Aquila			20	2	20	2		
Messina	8	2	25	0	10	2	7	0
Milano	15	2	45	5	30	0	15	1
Milano Bicocca			20	0	25	1		
Milano S.Raffaele								
Milano Cattolica "S. Cuore"			40	0	70	0	20	0
Modena e Reggio Emilia			20	0	27	3		
Napoli Federico II	10	0	70	0	47	0	20	0
Napoli Seconda Università			45	1	38	0		
Padova	5	1	28	2	97	1	8	1
Palermo			30	0	40	0		
Parma	5	2	10	2	23	2		
Pavia			15	2	35	2	10	2
Perugia			25	2	25	0		
Pisa	12	1	30	1	30	0	12	1
Politecnica delle Marche					10	0		
Roma "La Sapienza" I Fac.	9	1	108	5	108	5	12	1
Roma "La Sapienza" II Fac.			24	1	24	1	23	1
Roma "Tor Vergata"	8	1	28	4	28	4	15	2
Roma Campus								
Sassari	5	1	10	1				
Siena	5	1	30	1	21	1	5	1
Torino			60	1	66	2	8	1
Trieste			15	2	15	3		
Udine			20	1	25	1	15	1
Varese " Insubria"			15	1	15	1		
Vercelli Piemonte "Avogadro"			20	1	14	2		
Verona			37	3	39	2		
Totale	**107**	**16**	**1.014**	**62**	**1.140**	**48**	**241**	**16**

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/3									
	Professioni sanitarie Tecniche (area tecnico-assistenziali)									
	TECNICHE ORTOPEDICHE		**TECNICHE AUDIOPROTESICHE**		**TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE**		**IGIENE DENTALE**		**DIETISTICA**	
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari			10	1	10	0	50	1	15	2
Bologna	15	2					25	2	13	2
Brescia							13	0		
Cagliari							12	0		
Catania			18	1			14	1		
Catanzaro					11	4	25	4		
Chieti					6	1			14	5
Ferrara			14	2			8	2	6	2
Firenze	10	1	5	0			10	1	15	2
Foggia									15	2
Genova	15	0			15	0	20	0	15	0
L'Aquila							11	2		
Messina			6	2			6	0	11	0
Milano			15	1	15	2	25	2	24	5
Milano Bicocca							17	0		
Milano S.Raffaele										
Milano Cattolica "S. Cuore"	25	0			22	0	30	0	35	0
Modena e Reggio Emilia					13	2			13	2
Napoli Federico II	10	0	10	0	30	0	8	0	30	0
Napoli Seconda Università			10	0			17	1		
Padova			30	2			77	0	13	2
Palermo							9	0	14	0
Parma			7	2						
Pavia	10	1			15	0	9	1	16	2
Perugia									25	2
Pisa			12	1			15	1	15	1
Politecnica delle Marche										
Roma "La Sapienza" I Facoltà	18	1	9	1	5	1	33	2	18	1
Roma "La Sapienza" II Facoltà	22	1								
Roma "Tor Vergata"	18	3	8	1	15	0	25	3	18	3
Roma Campus Biomedico									15	1
Sassari			5	1			5	1		
Siena			80	1	9	1	8	1	15	1
Torino			5	1			15	0	15	1
Trieste							16	1		
Udine										
Varese " Insubria"					5	1	13	1		
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"							15	1		
Verona					9	1	12	0		
Totale	**143**	**9**	**244**	**17**	**180**	**13**	**543**	**28**	**370**	**36**

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/4			
	Professioni tecniche della Prevenzione			
	TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E LUOGHI		ASSISTENZA SANITARIA	
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	40	4	20	0
Bologna	30	2		
Brescia	18	2	30	0
Cagliari				
Catania				
Catanzaro	35	4		
Chieti	21	3		
Ferrara				
Firenze	35	2	20	2
Foggia				
Genova	15	0	15	0
L'Aquila	14	2		
Messina	30	0		
Milano	23	2	25	0
Milano Bicocca				
Milano S.Raffaele				
Milano Cattolica "S. Cuore"	100	0	20	0
Modena e Reggio Emilia				
Molise	28	5		
Napoli Federico II	20	0		
Napoli Seconda Università				
Padova	50	3		
Palermo	25	0		
Parma	29	1		
Pavia	18	0		
Perugia	25	5	25	5
Pisa	40	2		
Politecnica delle Marche				
Roma "La Sapienza" I Facoltà	66	3	18	1
Roma "La Sapienza" II Facoltà	23	0		
Roma "Tor Vergata"				
Roma Campus				
Sassari	20	2		
Siena	25	2	25	2
Torino	30	0		
Trieste				
Udine	30	0		
Varese " Insubria"				
Vercelli Piemonte "Avogadro"				
Verona				
Totale	790	44	198	10

04A07290

DECRETO 9 luglio 2004.

Definizione delle modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2004/2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Vista la legge 8 gennaio 2002, n. 1 «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2004-2005, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2004/2005 l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001, per i quali si dispone che non sia consentita una abbreviazione di corso, avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. L'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie di cui al presente decreto, è consentita direttamente, in deroga al superamento della apposita prova, a coloro i quali è stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, da almeno due anni alla data del presente decreto.

3. La prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1 articolati in uno per ogni classe di laurea specialistica, consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:

teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse;

logica e cultura generale;

regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse e legislazione sanitaria;

cultura scientifico-matematica, statistica e informatica;

scienze umane e sociali.

4. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 6 ottobre 2004. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

5. Sulla base dei programmi di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; diciotto quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.

Art. 2.

1. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.

2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta;

– 0,2 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data.

3. In caso di parità di voti prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:

teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; logica e cultura generale; regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria; cultura scientifico-matematica, statistica e informatica; scienze umane e sociali.

4. La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea specialistica delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio di:

I. uno dei sotto elencati titoli, a scelta del candidato, presentato per l'accesso al corso:

diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 7;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, di cui alla legge n. 42/1999: punti 5;

II. diploma di scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982: punti 3;

altri titoli accademici, professionali o formativi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2;

III. attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4;

IV. attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4.

5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio di:

I. uno dei sotto elencati titoli, a scelta del candidato, presentato per l'accesso al corso:

diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 7;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse di cui alla legge n. 42/1999: punti 5;

II. altri titoli accademici, professionali o formativi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5;

III. attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4;

IV. attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4.

Art. 3.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 dei decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2004

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

PROGRAMMI PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Anno accademico 2004-2005

1) *Teoria/pratica della disciplina specifica.*

Accertamento delle conoscenze teorico/pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socio-culturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.

2) *Logica e cultura generale.*

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

3) *Regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria.*

Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico.

4) *Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese.*

Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari:

matematica, epidemiologia, statistica, informatica.

Nota: È auspicabile anche inserire la comprensione di due o tre frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua inglese.

5) *Scienze umane e sociali, scienze del management generale e sanitario.*

Psicologia, pedagogia, didattica sociologica, filosofia. Management ed organizzazione.

Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società.

Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli.

04A07291

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 8 luglio 2004, n. **20.**

Aiuto alle sementi certificate. Presentazione del contratto di moltiplicazione, o di diretta moltiplicazione e della domanda di liquidazione, per la campagna di commercializzazione 2004-2005.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato

Al Corpo forestale dello Stato della Regione siciliana

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli assessorati province autonome Trento e Bolzano

Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore Lombardia

All'ente nazionale risi

Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA

Ai C.A.A. riconosciuti

All'Associazione italiana sementi - AIS

All'Assoseme

All'Associazione sementieri mediterranei - ASSEME

Al Servizio repressione frodi

All'Ente nazionale sementi elette

1. *Disposizioni generali.*

Fermo restando le disposizioni impartite con la circolare Mipaf n. 2 del 18 maggio 2004, si comunica che, per la campagna di commercializzazione 2004-2005, il moltiplicatore ha la facoltà di avvalersi, previo conferimento di un mandato di rappresentanza, di un Centro di assistenza agricola (CAA).

Tali Centri di assistenza provvederanno ad assistere il produttore-moltiplicatore nella compilazione del contratto di moltiplicazione o di diretta moltiplicazione e della domanda, ad archiviare e conservare l'intera pratica ed utilizzare la banca dati SIAN, ai fini della compilazione, dell'invio telematico e della successiva verifica della stessa.

2. *Modalità presentazione contratti e domande.*

Il moltiplicatore che intende richiedere l'aiuto nell'ambito del regolamento CEE n. 2358/71 è tenuto a presentare all'amministrazione, autonomamente o tramite un CAA riconosciuto, i seguenti documenti:

la domanda di pagamento per superfici;

il contratto di moltiplicazione o denuncia di diretta moltiplicazione;

la domanda di liquidazione sementi.

2.1. *Domanda di pagamento per superfici.*

La domanda di aiuto per superfici è presentata allo scopo di dichiarare le porzioni di superfici sulle quali il richiedente attua la coltivazione di sementi. Per le modalità e i termini di presentazione si fa riferimento alla circolare AGEA n. 8 del 22 aprile 2004, capitolo 18 e successive modificazioni e integrazioni.

2.2. *Contratto di moltiplicazione o denuncia di diretta moltiplicazione.*

Il contratto di moltiplicazione viene stipulato tra un produttore moltiplicatore di semente ed una impresa sementiera. Per la campagna in esame, non sono previsti contratti di moltiplicazione stipulati tra imprese sementiere e forme associative (cooperative agricole e associazioni dei produttori-moltiplicatori).

La denuncia di diretta moltiplicazione è presentata esclusivamente dall'impresa sementiera o dal responsabile della conservazione in purezza delle varietà, che moltiplica direttamente il prodotto.

Le modalità di presentazione del contratto di moltiplicazione o denuncia di diretta moltiplicazione sono differenti per i produttori-moltiplicatori che hanno conferito mandato ad un CAA rispetto ai produttori-moltiplicatori in proprio. Gli adempimenti dei moltiplicatori in merito alle modalità di presentazione sono:

a) Il moltiplicatore che intende presentare il contratto di moltiplicazione o denuncia di diretta moltiplicazione ed ha conferito il mandato ad un Centro di assistenza agricola (CAA) perché operi per proprio conto, deve obbligatoriamente presentare il contratto o la denuncia attraverso il CAA che detiene il suo fascicolo aziendale.

Il CAA, sulla base delle informazioni fornite dal produttore-moltiplicatore relativamente alla tipologia di documento, all'impresa sementiera contraente e agli altri elementi qualitativi e quantitativi del contratto o della denuncia, redige il contratto steso — su un modulo provvisto del codice a barre identificativo — da sottoporre alle parti per la sottoscrizione.

Il contratto — qualora i contraenti o lo stesso produttore-moltiplicatore, nel caso di denuncia, convengano sul contenuto del documento redatto — sarà sottoscritto dalle parti. Una copia del contratto sarà trattenuta dalla ditta sementiera.

Successivamente, il produttore-moltiplicatore provvederà a consegnare al proprio CAA una copia del contratto sottoscritto. Il CAA provvede a trasmettere informaticamente il contratto ad AGEA ed archivia la copia cartacea apponendovi il numero di registrazione e il protocollo prodotto dal sistema SIAN.

Al produttore-moltiplicatore viene rilasciata una copia del contratto riportante il numero di registrazione e la convalida del CAA. La ditta sementiera avrà la possibilità di visualizzare sul sistema SIAN i propri contratti registrati.

b) Il moltiplicatore che intende presentare il contratto di moltiplicazione o denuncia di diretta moltiplicazione in proprio, deve presentare il contratto di moltiplicazione o denuncia di diretta moltiplicazione redatto su modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione da AGEA presso i propri uffici e presso gli uffici degli enti abilitati. In particolare, per i produttori-moltiplicatori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'amministrazione ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'amministrazione e degli enti regionali, per la stampa di un modello di contratto in bianco, corredato di numero identificativo (bar-code).

Il documento, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione richiesta, deve essere depositato all'AGEA, via Torino, 45 - Roma, entro il 31 luglio 2004 nelle modalità sotto indicate direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento ciascuno in busta chiusa riportante le seguenti informazioni:

sulla busta deve essere indicato l'indirizzo del destinatario, riportato nel seguente modo:

Destinatario.

AGEA - Tipologia del documento (va indicato contratto o denuncia) «Sementi certificate» - Via Torino, 45 - 00184 Roma.

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio indicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

Mittente.

Tipologia del documento (va indicato contratto o denuncia) «Sementi certificate», cognome e nome o ragione sociale, indirizzo, c.a.p., comune (prov.).

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro e in stampatello e non può contenere più di un modulo.

Ogni modulo è identificato da un numero univoco (codice a barre) che identificherà il contratto. Ogni produttore-moltiplicatore deve obbligatoriamente utilizzare un solo modulo di contratto. Si precisa che ogni modello potrà essere duplicato in copia fotostatica solo per consentire la compilazione in «brutta copia» da parte del produttore-moltiplicatore. Le copie dei moduli di contratto riprodotti non potranno mai essere utilizzati da altri produttori-moltiplicatori, pena il blocco dei contratti identificati con lo stesso numero. Prima di presentare il contratto si raccomanda di effettuarne una copia da trattenere. I contratti possono essere depositati ad AGEA entro lunedì 2 agosto 2004, tenuto conto che la scadenza del 31 luglio sopra indicata cade in giorno prefestivo.

2.3. *Domanda di liquidazione.*

Anche per la domanda di liquidazione valgono le stesse modalità di presentazione descritte per il contratto o denuncia di diretta moltiplicazione:

presso la sede CAA prescelto per i produttori-moltiplicatori che hanno loro conferito mandato intendono (punto a - cap. 2.2);

tramite modulo prestampato per i moltiplicatori in proprio (punto b - cap. 2.2).

La domanda deve pervenire ad AGEA entro le ore 17 del 31 maggio 2005.

3. *Controlli istruttori ai fini del pagamento.*

L'AGEA sottopone la documentazione di cui al precedente paragrafo 2 (Modalità presentazione contratti e domande) ai seguenti controlli:

anagrafici per individuare i soggetti intestatari dei documenti (contratti/domande) e formali;

di ricevibilità del documento, con il calcolo dei giorni di ritardo;

di esistenza della domanda PAC associata al contratto;

di presenza di particelle a codice coltura 057 nella domanda PAC;

di corrispondenza delle superfici indicate nei contratti con quelle riportate nella domanda PAC sia a livello di superficie dichiarata che ammessa;

di presenza della documentazione da allegare;

controlli a campione.

3.1. *Controlli anagrafici e formali.*

Contratto

I soggetti coinvolti in un contratto sono:

l'impresa moltiplicatrice;

l'impresa sementiera.

I dati contenuti nei documenti vengono sottoposti a controlli informatici mirati essenzialmente all'identificazione dei contraenti mediante l'attribuzione degli identificativi fiscali e alla verifica che il contratto sia correttamente compilato e risponda ai dettami della normativa vigente.

Relativamente ai controlli volti a verificare la presenza di irregolarità formali, l'AGEA accerta in particolare la presenza nel contratto:

della firma del moltiplicatore o, nel caso di persona giuridica, del suo rappresentante legale;

dell'autentica o delle indicazioni relative all'autocertificazione equivalenti all'autentica di firma del moltiplicatore o, nel caso di persona giuridica, del suo rappresentante legale;

della firma del sementiere o, nel caso di persona giuridica, del suo rappresentante legale.

L'assenza degli elementi suindicati ha effetto bloccante ed è oggetto di comunicazione da parte dell'amministrazione.

Domanda di liquidazione.

I controlli effettuati sono volti essenzialmente all'identificazione del beneficiario attraverso l'attribuzione dell'identificativo fiscale ed alla verifica della legittimità delle richieste di premio indicate in domanda. In particolare, al fine di individuare in maniera univoca l'intestatario della domanda, viene effettuato un incrocio dei dati anagrafici dichiarati con quelli presenti nell'anagrafe tributaria.

Anche in questo caso sono effettuati controlli mirati ad accertare la presenza di irregolarità formali, in particolare riguardo la presenza della firma del richiedente. L'assenza della firma determina l'annullabilità della domanda.

3.2. *Controlli di ricevibilità del documento.*

Contratto.

I contratti depositati successivamente al 31 luglio 2004 sono irricevibili. La presenza di tale irregolarità blocca la domanda d'aiuto.

Domanda di liquidazione.

La data di presentazione della domanda di liquidazione è fissata al 31 maggio 2005. È consentita una tolleranza di dieci giorni solari. Pertanto il termine ultimo di presentazione è fissato al 10 giugno 2005. Il ritardato deposito della domanda produce la decurtazione dell'importo complessivamente richiesto dell'1% per ogni giorno feriale di ritardo (regolamento CE n. 709/98, art. 3-*quater*). Le domande pervenute oltre il 10 giugno 2005 sono irricevibili.

3.3. *Controlli sulle domande di aiuto per superfici.*

La domanda di aiuto per superficie è il documento mediante il quale il produttore-moltiplicatore denuncia all'amministrazione la consistenza di superficie della propria azienda. Il produttore moltiplicatore è tenuto a dichiarare nella domanda di aiuto per superfici, le particelle sulle quali attua la moltiplicazione di sementi. Le domande di aiuto per superfici, presentate allo scopo di poter beneficiare dell'aiuto concesso su quantitativi di prodotto certificato dall'ENSE e avviato alla commercializzazione, vengono sottoposte ai controlli amministrativi previsti nell'ambito delle domande presentate ai sensi dei regolamenti CE n. 1251/99 e n. 1782/03, disciplinati dalla circolare AGEA n. 8 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni e integrazioni.

3.4. *Controlli di presenza della documentazione da allegare.*

Contratti.

La documentazione viene sottoposta ad un esame volto essenzialmente a verificare la presenza e l'idoneità della documentazione presentata.

Domanda di liquidazione.

Il controllo prevede il riscontro della documentazione allegata con quanto specificato nelle richieste di premio indicate. In particolare, per ciascuna richiesta premio o lotto, vengono effettuati controlli istruttori finalizzati a verificare la presenza e la congruenza delle dichiarazioni rilasciate, rispettivamente, dall'ENSE e dall'impresa sementiera.

Una volta attestata la presenza della dichiarazione ENSE, al fine di poterla considerare valida viene verificato il rispetto delle sottoelencate condizioni:

riferimento alla campagna in oggetto;

il moltiplicatore è l'intestatario stesso della domanda;

esistenza di una corrispondenza tra i dati riportati nel quadro B della domanda di liquidazione e la dichiarazione inerente il numero del lotto, il numero di registrazione del contratto, la specie e le varietà indicate;

il quantitativo richiesto a premio deve essere non superiore a quello certificato indicato nella dichiarazione con il termine «peso lotto».

Inoltre, attestata la presenza della dichiarazione dell'impresa sementiera, vengono effettuate le seguenti verifiche:

l'impresa sementiera che ha rilasciato la dichiarazione deve coincidere con quella riportata nella dichiarazione ENSE relativa al lotto di riferimento;

il quantitativo di semente avviato alla commercializzazione per la semina deve essere non inferiore rispetto a quello richiesto ad aiuto.

3.5. *Controlli a campione.*

L'amministrazione seleziona un campione pari al 5% delle domande acquisite alla data di estrazione, sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo contro di un fattore di rappresentatività delle domande inoltrate, con lo scopo di sottoporle a controlli in loco.

4. *Ripetizione dell'indebito.*

In conformità a quanto disposto daIl'art. 49 del regolamento (CE) n. 2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse al tasso legale. L'indebito è recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

5. *Sospensioni.*

L'amministrazione si riserva di sospendere dal pagamento le domande di liquidazione dei produttori-moltiplicatori, previa comunicazione scritta ai medesimi, qualora vengano riscontrate delle irregolarità che comportino la necessità di effettuare verifiche ulteriori e nel caso in cui siano notificati indebiti percepimenti ovvero pendenti procedimenti penali a carico dei medesimi per precedenti indebiti percepiti o nel caso di pignoramenti avverso gli stessi.

L'amministrazione, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 228/2001 del 18 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 15 giugno 2001, provvederà a riavviare i procedimenti sospesi a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

6. *Procedimento amministrativo.*

6.1. *Partecipazione al procedimento.*

AGEA provvederà ad inviare, a partire dal 1º luglio 2005, una comunicazione a tutti i mandatari, per via telematica, o ai produttori-moltiplicatori che non hanno conferito mandato al CAA, per il tramite del servizio postale, le cui domande di liquidazione per la campagna di commercializzazione 2004-2005 presentino incompletezze o irregolarità, la cui rimozione richieda un intervento di correzione.

La documentazione atta a sanare tali anomalie dovrà pervenire all'AGEA, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'amministrazione.

Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verrà definita sulla base degli elementi fino ad allora già acquisiti.

Si ribadisce che, per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990, sarà effettuata dall'amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche basate sul sistema integrato di gestione e controllo, previste dal regolamento CE n. 2419/01 e successive modificazioni e integrazioni.

6.2. *Provvedimento definitivo.*

L'AGEA comunicherà, utilizzando modalità informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo relativo alle domande di aiuto ai mandatari (Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA), con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti (titolari delle domande di aiuto).

I richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA saranno informati dall'AGEA mediante comunicazione del provvedimento definitivo inviata al loro domicilio tramite lettera raccomandata a.r.

Tutte le suddette comunicazioni saranno inviate dall'amministrazione a partire dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per i pagamenti fissato dalla regolamentazione comunitaria per la campagna 2004-2005, comunque entro il 31 dicembre 2005.

Si raccomanda agli uffici, agli enti ed agli organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 8 luglio 2004

Il titolare dell'Ufficio monocratico: GULINELLI

04A07319

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 19 luglio 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza o di autocertificazioni, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Introduzione nel sistema elettorale italiano delle primarie aperte a tutti gli elettori ai fini della proposta e della selezione delle candidature».

Dichiarano di eleggere domicilio presso il Comitato Primarie, via Savoia, 78 - 00198 Roma - tel. 06/85237264 - fax 06/85350187 - www.primarie.org - info@primarie.org

04A07479

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 luglio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2374
Yen giapponese	134,98
Corona danese	7,4351
Lira Sterlina	0,66770
Corona svedese	9,1955
Franco svizzero	1,5264
Corona islandese	88,13
Corona norvegese	8,5150
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,58190
Corona ceca	31,394
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6627
Lira maltese	0,4265
Zloty polacco	4,4260
Leu romeno	40949
Tallero sloveno	239,8300
Corona slovacca	39,880
Lira turca	1773700
Dollaro australiano	1,7102
Dollaro canadese	1,6381
Dollaro di Hong Kong	9,6514
Dollaro neozelandese	1,9030
Dollaro di Singapore	2,1114
Won sudcoreano	1436,81
Rand sudafricano	7,5339

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A07535

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amiodarone»

Estratto decreto G n. 235 del 13 maggio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico AMIODARONE, nella forma e confezione: «150 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 3 ml.

Titolare A.I.C.: PH&T S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ludovico Ariosto n. 34 - 20145, Italia, codice fiscale 09138720157.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 035627013 (in base 10) 11Z805 (in base 32).

Classe: «A per uso ospedaliero H».

Prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex Factory, IVA esclusa): € 3,87.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,39.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllo finale: ISF S.p.a. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1040 (tutte).

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: amiodarone cloridrato 150 mg;

eccipienti: alcool venzilico 60,6 mg; polisorbato 80 300 mg; acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Indicazioni terapeutiche: amiodarone cloridrato per via endovenosa deve essere utilizzato quando è richiesta una proposta rapida o quando la somministrazione orale non è possibile. Terapia e prevenzione di gravi disturbi del ritmo resistenti alle altre terapie specifiche: tachicardie sopraventricolari (parossistiche e non parossistiche), extrasistoli atriali, flutter e fibrillazione atriale. Tachicardie parossistiche sopraventricolari reciprocanti come in corso di Sindrome di Wolff-Parkinson-White.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07316

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dopamina biologici Italia»

Estratto decreto n. 237 del 13 maggio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DOPAMINA BIOLOGICI ITALIA, nelle forme e confezioni: «200 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale e «200 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 100 fiale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Biologici Italia laboratories S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43, c.a.p. 20026, codice fiscale 01233940467.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «200 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale;

A.I.C. n. 035442019 (in base 10) 11TMC3 (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione;

classe: «A uso ospedaliero H»;

prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa): euro 7,16. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,82;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

validità: a confezionamento integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

validità dopo diluizione: dopamina diluita in soluzioni fisiologiche, clorosodiche o glucosate, o in ringerlattato, resta stabile per 24 ore dopo la diluizione, a temperatura non superiore a 25° C;

produttore: Biologici Italia laboratories S.r.l., nello stabilimento sito in Novate Milanese - (Milano), via Cavour n. 41/43;

composizione: una fiala contiene;

principio attivo: dopamina cloridrato 200 mg;

eccipienti: potassio metabisolfito 16,50 mg - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 5,0 ml.

confezione: «200 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 100 fiale;

A.I.C. n. 035442021 (in base 10) 11TMC5 (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione;

classe: «A uso ospedaliero H»;

prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa): euro 60,85 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 100,43;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

validità: a confezionamento integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

validità dopo diluizione: dopamina diluita in soluzioni fisiologiche, clorosodiche o glucosate, o in ringerlattato, resta stabile per 24 ore dopo la diluizione, a temperatura non superiore a 25° C;

produttore: Biologici Italia laboratories S.r.l., nello stabilimento sito in Novate Milanese - (Milano), via Cavour n. 41/43;

composizione: una fiala contiene:

principio attivo: dopamina cloridrato 200 mg;

eccipienti: potassio metabisolfito 1650 mg - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 5,0 ml.

Indicazioni terapeutiche: stati di shock di qualsiasi natura: shock cardiogenico-postinfartuale, shock chirurgico, shock ipovolemico o emorragico, shock tossi-infettivo, shock anafilattico.

L'impiego del farmaco non esime dalle altre misure dirette a ripristinare la volemia o da interventi diretti sulla patogenesi dello shock.

Decorrenza di efficacia del decreto: ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07315

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoro-Uracile ICN»

Estratto decreto n. 238 del 13 maggio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUORO-URACILE ICN, anche nelle forme e confezioni:

«500 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso «5 flaconcini 10 ml»;

«1 g/20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» «5 flaconcini 20 ml»;

«5 g/100 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» «1 flaconcino 100 ml»;

«5 g/100 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» «5 flaconcini 100 ml»;

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: ICN Pharmaceuticals Germany GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Frankfurt/Main, Bolongarostrasse, 82/84, cap D-65929, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «500 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconcini 10 ml - A.I.C. n. 020352050 (in base 10) 0MF31L (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Classe: «A uso ospedaliero H».

Prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa) € 8,60; prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 14,20.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: ICN Switzerland AG-Birsfelden (Svizzera), Ruhrbergstrasse, 21.

Composizione: 1 flaconcino da 10 ml:

principi attivi: fluorouracile 500 mg;

eccipienti: idrossido di sodio quanto basta a 9,4 PH; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml.

Confezione: «1 g/20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconcini 20 ml - A.I.C. n. 020352062 (in base 10) 0MF31Y (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Classe: «A uso ospedaliero H».

Prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa) € 12,72; prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 20,99.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllo finale: ICN Switzerland AG-Birsfelden (Svizzera), Ruhrbergstrasse, 21.

Composizione: 1 flaconcino da 20 ml:

principi attivi: fluorouracile 1 g;

eccipienti: idrossido di sodio quanto basta a 9,4 PH; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 20 ml.

Confezione: «5 g/100 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino 100 ml - A.I.C. n. 020352074 (in base 10) 0MF32B (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Classe: «A uso ospedaliero H».

Prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa) € 12,79; prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 21,11.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllo finale: ICN Switzerland AG-Birsfelden (Svizzera), Ruhrbergstrasse, 21.

Composizione: 1 flaconcino da 100 ml:

principi attivi: fluorouracile 5 g;

eccipienti: idrossido di sodio quanto basta a 9,4 PH; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml.

Confezione: «5 g/100 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconcini 100 ml - A.I.C. n. 020352086 (in base 10) 0MF32Q (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Classe: «A uso ospedaliero H».

Prezzo: massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa) € 59,16; prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 97,64.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllo finale: ICN Switzerland AG-Birsfelden (Svizzera), Ruhrbergstrasse, 21.

Composizione: 1 flaconcino da 100 ml:

principi attivi: fluorouracile 5 g;

eccipienti: idrossido di sodio quanto basta a 9,4 PH; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento palliativo dei tumori maligni epiteliali, soprattutto del retto, del colon, della mammella, dello stomaco , del pancreas e del fegato (primitivo). Ha dimostrato efficacia anche nel trattamento dei tumori dell'utero, dell'ovaio e della vescica.

Il farmaco può anche avere indicazioni come trattamento profilattico delle recidive dei tumori, quando l'intervento chirurgico non garantisce la radicalità.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07317

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina»

Estratto decreto G n. 239 del 13 maggio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: FLUOXETINA anche nella forma e confezione: «20 mg compresse solubili» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico n. 31, c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale 12432150154.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse solubili» 28 compresse;

A.I.C. n. 034667042/G (in base 10) 111YK2 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: 16,50 euro;

forma farmaceutica: compressa solubile;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Special product's line S.p.A. stabilimento sito in Pomezia - Roma (Italia), via Campobello n. 15 (tutte);

composizione: 1 compressa solubile contiene:

principio attivo: Fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 142,66 mg; mannitolo 14,54 mg; saccarina sodica 11,19 mg; sorbitolo 6,71 mg; silice colloidale 5,93 mg; amido di mais 55,93 mg; sodio stearil fumarato 5,93 mg; povidone 41,38 mg; aroma anice 2,24 mg; aroma menta 1,12 mg.

Indicazioni terapeutiche: la Fluoxetina è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07314

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terazosina Merck Generics»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 975 del 13 maggio 2004

Medicinale: TERAZOSINA MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia n. 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

10 compresse in blister PVC/PVDC da 2 mg:

A.I.C. n. 036148029/MG (in base 10), 12H4TX (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 2,18 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 3,60 euro;

14 compresse in blister PVC/PVDC da 5 mg:

A.I.C. n. 036148106/MG (in base 10), 12H4WB (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 4,08 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 6,73 euro;

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

7 compresse in blister PVC/PVDC da 2 mg - A.I.C. n. 036148017/MG (in base 10), 12H4TK (in base 32);

14 compresse in blister PVC/PVDC da 2 mg - A.I.C. n. 036148031/MG (in base 10), 12H4TZ (in base 32);

20 compresse in blister PVC/PVDC da 2 mg - A.I.C. n. 036148043/MG (in base 10), 12H4UC (in base 32);

28 compresse in blister PVC/PVDC da 2 mg - A.I.C. n. 036148056/MG (in base 10), 12H4US (in base 32);

50 compresse in blister PVC/PVDC da 2 mg - A.I.C. n. 036148068/MG (in base 10), 12H4V4 (in base 32);

84 compresse in blister PVC/PVDC da 2 mg - A.I.C. n. 036148070/MG (in base 10), 12H4V6 (in base 32);

98 compresse in blister PVC/PVDC da 2 mg - A.I.C. n. 036148082/MG (in base 10), 12H4VL (in base 32);

100 compresse in blister PVC/PVDC da 2 mg - A.I.C. n. 036148094/MG (in base 10), 12H4VY (in base 32);

20 compresse in blister PVC/PVDC da 5 mg - A.I.C. n. 036148118/MG (in base 10), 12H4WQ (in base 32);

28 compresse in blister PVC/PVDC da 5 mg - A.I.C. n. 036148120/MG (in base 10), 12H4WS (in base 32);

30 compresse in blister PVC/PVDC da 5 mg - A.I.C. n. 036148132/MG (in base 10), 12H4X4 (in base 32);

50 compresse in blister PVC/PVDC da 5 mg - A.I.C. n. 036148144/MG (in base 10), 12H4XJ (in base 32);

84 compresse in blister PVC/PVDC da 5 mg - A.I.C. n. 036148157/MG (in base 10), 12H4XX (in base 32);

98 compresse in blister PVC/PVDC da 5 mg - A.I.C. n. 036148169/MG (in base 10), 12H4Y9 (in base 32);

100 compresse in blister PVC/PVDC da 5 mg - A.I.C. n. 036148171/MG (in base 10), 12H4YC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

1 compressa da 2 mg contiene:

principio attivo: terazosina 2 mg come terazosina cloridrato diidrato;

eccipienti: magnesio stearato, talco, povidone, amido pregelatinizzato, lattosio monoidrato, giallo crinolina E.E.C. 104;

1 compressa da 5 mg contiene:

principio attivo: terazosina 5 mg come terazosina cloridrato diidrato;

eccipienti: magnesio stearato, talco, povidone, amido pregelatinizzato, lattosio monoidrato, giallo tramonto E.E.C. 110.

Produzione bulk confezionamento e controllo: Egis Pharmaceuticals Ltd H-1106 Budapest Kereszturi ut 30-38 Hungary.

Controllo dei lotti: International Laboratory Services Ltd Shardlow Business Park London Road Shardlow Derbyshire (UK).

Confezionamento controllo dei lotti: Generics UK Ltd Station Close Potters Bar Herdfordshire EN6 1TL (UK) - McDermott Laboratoires 35/36 - Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13 Irlanda.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'ipertrofia prostatica benigna (IPB).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07269

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isotretinoina Ratiopharm»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 978 del 13 maggio 2004

Medicinale: ISOTRETINOINA RATIOPHARM.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH - Graf-Arco Strasse 3 Ulm Germania.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

30 capsule da 10 mg;

A.I.C. n. 036083020/MG (in base 10), 12F5BB (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 10,56 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 17,43 euro;

30 capsule da 20 mg;

A.I.C. n. 036083071/MG (in base 10), 12F5CZ (in base 32);

classe «A»;

prezzo exfactory IVA esclusa 18,52 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 30,57 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

20 capsule da 10 mg - A.I.C. n. 036083018/MG (in base 10), 12F5BB (in base 32);

50 capsule da 10 mg - A.I.C. n. 036083032/MG (in base 10), 12F5BS (in base 32);

60 capsule da 10 mg A.I.C. n. 036083044/MG (in base 10), 12F5C4 (in base 32);

100 capsule da 10 mg - A.I.C. n. 036083057/MG (in base 10), 12F5CK (in base 32);

20 capsule da 20 mg - A.I.C. n. 036083069/MG (in base 10), 12F5CX (in base 32);

50 capsule da 20 mg - A.I.C. n. 036083083/MG (in base 10), 12F5DC (in base 32);

60 capsule da 20 mg - A.I.C. n. 036083095/MG (in base 10), 12F5DR (in base 32);

100 capsule da 20 mg - A.I.C. n. 036083107/MG (in base 10), 12F5F3 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule.

Composizione:

1 capsula contiene:

principio attivo: 10 o 20 mg di isotretinoina;

eccipienti: olio di semi di soia raffinato, DL-alfa - tocoferolo, di sodio editato, butilidrossinisolo, olio vegetale idrogenato, olio di semi di soia parzialmente idrogenato, cera gialla.

Involucro delle capsule:

capsule da 10 mg: gelatina, glicerolo al 98-101%, sorbitolo al 70%, acqua purificata, ponceau 4R (E124), ossido di ferro nero (E172) e biossido di titanio (E171);

capsule da 20 mg: gelatina, glicerolo al 98-101%, sorbitolo al 70%, acqua purificata, ponceau 4R (E124), indaco carminio (E132) e biossido di titanio (E171).

Produzione in bulk e confezionamento: Swiss Caps AG Hausenstrasse 35 - 9533 Kirchberg Svizzera.

Rilascio dei lotti: Merckle GmbH Graf-Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germania - Merckle GmbH Ludwing Merckle Strasse 3 - 89143 Blaubeuren Germania

Controllo dei lotti: Douglas Pharmaceuticals Ltd Central Park Drive Lincon - Auckland 8 New Zeland.

Confezionamento: Merckle GmbH Graf-Arco Strasse 3, D-89079 ULM Germania.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.

Indicazioni terapeutche: forme gravi di acne (quali acne nodulare o conglobata o acne con rischio di cicatrici permanenti) resistenti a cicli adeguati di terapia standard con antibatterici sistemici e terapia topica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07270

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duoran»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 979 del 13 maggio 2004

Specialità medicinale: DUORAN.

Titolare A.I.C.: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., via Licinio n. 11 - 22036 Erba (Como).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

20 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 035511031/M (in base 10), 11VQRR (in base 32);

classe «A» nota 48;

prezzo ex factory IVA esclusa 9,15 euro;

prezzo al pubblico VA inclusa 15,10 euro.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: ranitidina 300 mg comeranitidina cloridrato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, polumetacrilato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco ecolorante titanio diossido (E171).

Produzione controllo e rilascio dei lotti:

Rottendorf Pharma GmbH, Ostenfelder Strasse 51-61 - D-59320 Ennigerloh Germania;

Delta Ltd, Reykjavikurvegi 78 - IS-ZZZ Hafnargjordur, Islanda.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutche: trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione gastrica:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna;

esofagite da reflusso;

sindrome di Zollinger-Ellison.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07271

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sufentanil Fresenius»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 980 del 13 maggio 2004

Medicinale: SUFENTANIL FRESENIUS.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.A., via Camagre, 41-43 - 37063 Isola della Scala (Verona).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

soluzione iniettabile 50 mcg/ml 5 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 035996014/MG (in base 10), 12BJCG (in base 32);

classe «H» - OSP;

prezzo ex factory IVA esclusa 8,17 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 4,95 euro;

soluzione iniettabile 50 mcg/ml 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 035996026/MG (in base 10), 12BJCU (in base 32);

classe «H» - OSP;

prezzo ex factory IVA esclusa 40,10 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 24,30 euro;

soluzione iniettabile 50 mcg/ml 5 fiale da 20 ml;

A.I.C. n. 035996038/MG (in base 10), 12BJD6 (in base 32);

classe «H» - OSP;

prezzo ex factory IVA esclusa 148,54 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 90,00 euro.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: sufentanil citrato 75 mcg equivalente a sufentanil 50 mcg;

eccipienti: cloruro di sodio, acido citrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Pharma Hameln GmbH, Langes Feld 13, D-31789 Hameln - Germania.

Controllo: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, D-61346 Bad Homburg v.d.H. - Germania.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e alle case di cura: vietata la vendita al pubblico.

Soggetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 tab. I.

Indicazioni terapeutiche: per l'impiego in anestesia nel corso di qualsiasi intervento chirurgico in pazienti sottoposti ad intubazione endotracheale con ventilazione meccanica:

come componente analgesica in corso di induzione e mantenimento di un'anestesia bilanciata;

come agente anestetico per l'induzione e il mantenimento dell'anestesia.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07272

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aracell»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 981 del 13 maggio 2004

Specialità medicinale: ARACELL.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.A., via Pavia 6 - 20136 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

20 mg/ml 10 flaconi di vetro da 2 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 036366019/M (in base 10), 12PTQ3 (in base 32);

classe «H»;

prezzo ex factory IVA esclusa 6,40 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 10,56 euro;

20 mg/ml 10 flaconi di vetro da 5 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 036366021/M (in base 10), 12PTQ5 (in base 32);

classe «H»;

prezzo ex factory IVA esclusa 14,50 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 23,93 euro;

100 mg/ml 1 flacone di vetro da 10 ml di soluzione iniettabile;
A.I.C. n. 036366033/M (in base 10), 12PTQK (in base 32);
classe «H»;
prezzo ex factory IVA esclusa 14,50 euro;
prezzo al pubblico IVA inclusa 23,93 euro;

100 mg/ml 1 flacone di vetro da 50 ml di soluzione iniettabile;
A.I.C. n. 036366045/M (in base 10), 12PTQX (in base 32);
classe «H»;
prezzo ex factory IVA esclusa 71,20 euro;
prezzo al pubblico IVA inclusa 117,51 euro.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione:

«Aracell» 20 mg/ml: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: citarabina 20 mg;

eccipienti: soluzione di sodio lattato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili;

«Aracell» 100 mg/ml: 1 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene:

principio attivo: citarabina 100 mg;

eccipienti: soluzione di sodio lattato, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Thymoorgan GmbH Pharmazie & Co. KG - Schiffgraben 23 - 38690 Vieneburg (Germania).

Controllo e rilascio dei lotti: Cell Pharm GmbH - Medical Park Feodor Lynen Str. 23 - 30625 Hannover (Germania).

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali, case di cura e cliniche.

Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: leucemia acuta nei bambini e negli adulti inclusa la profilassi ed il trattamento delle implicazioni al sistema nervoso centrale (leucemia meningea).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07268

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Auradol»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 982 del 13 maggio 2004

Specialità medicinale: AURADOL.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue dela Gare L-1611n Luxembourg.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

2 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/ACLAR/AL da 2,5 mg;

A.I.C. n. 035673021/M (in base 10) - 120NXX (in base 32);
classe «A»;
prezzo ex factory IVA esclusa 7,76 euro;
prezzo al pubblico IVA inclusa 12,82 euro;

6 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/ACLAR/AL da 2,5 mg;

A.I.C. n. 035673033/M (in base 10) - 120NY9 (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 23,30 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 38,47 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 2,5 mg;

A.I.C. n. 035673019/M (in base 10) - 120NVX (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2,5 mg di frovatriptan (come succinato monoidrato);

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio anidro, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, sodio amido gliucolato (tipo A), magnesio stearato.

Rivestimento: opadry bianco (ipromellosa (E464), diossido titanio (E171), lattosio anidro, macrogol, triacetina).

Produttore: Pharmaceutical Development & Manufacturing Services Ltd (PDMS) Craigavon Northen Ireland (UK).

Indicazioni terapeutiche: trattamento acuto della fase cefalagica dell'attacco di emicrania con o senza aura.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07267

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2004, n. 173, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 126/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 17 luglio 2004).

Il decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, recante erroneamente la data dell'8 giugno 2004, riportato sia alla pag. 2 del sommario della *Gazzetta Ufficiale,* sia sul frontespizio nonché alle pagine 3 e 5, prima colonna, del sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* è correttamente individuato nel seguente modo: «Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali".».

04A07483

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401168/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.